

XXVI.

TORNATA DI MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1890

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Il presidente comunica due telegrammi coi quali le vedove dei deputati Oliverio e Pavesi ringraziano delle condoglianze fatte dalla Presidenza della Camera per la dolorosa perdita dei loro rispettivi consorti. — Il deputato Imbriani commemora le virtù del defunto Falteroni, già eletto a rappresentante della Nazione in Parlamento. — Seguito della discussione del disegno di legge relativo al personale di pubblica sicurezza — Discorrono i deputati La Porta, Salaris, Filè-Astolfone, Rosano, Placido, Vollaro, Imbriani, Brunialti, Mel, Tondi, Cavallotti, Cavalletto, De Zerbi, Indelli, Filopanti, Ricci Vincenzo, Torrigiani, il relatore deputato Curcio ed il presidente del Consiglio. — Osservazioni del deputato Florenzano sull'ordine dei lavori parlamentari.*

La seduta comincia alle 2.30 pomeridiane.

Pullè, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

4585. L'ingegnere Filippo Benedetti, residente a Castelvetro, chiede un provvedimento che lo ammetta ad ottenere (ancorchè trascorso il termine prescritto dalla legge 26 marzo 1885, n. 3015) il riconoscimento di certi titoli e crediti esistenti fin dal 1848 nei depositi pupillari presso il Tribunale di Venezia.

Congedi.

Presidente. Hanno chiesto un congedo per motivi di salute gli onorevoli: Faldella, di giorni 15; Nicola Farina di 15; Gentili di 10.

(Sono conceduti).

Comunicazioni in rapporto a commemorazioni funebri.

Presidente. La vedova del compianto nostro collega Pavesi, alla quale, dando esecuzione alla deliberazione della Camera, la Presidenza ha fatto pervenire condoglianze, risponde col seguente telegramma:

“ Profondamente commossa della solenne dimostrazione di affetto data al mio Riccardo, vivamente ringrazio la Camera, gli oratori ed il presidente del Consiglio.

“ Antonietta Pavesi. ”

Così la vedova del compianto nostro collega Oliverio, alla quale furono parimente espressi i sentimenti di condoglianza della Camera, ha risposto col seguente telegramma:

“ Con animo sinceramente grato ringrazio V. E. del pietoso pensiero di esprimermi sentimenti di rammarico per la perdita del mio diletto consorte. Permettomi di interessare V. E. di ren-

dersi interprete verso la Camera di quanto siamo giunta di sollievo la parola di conforto della quale per mezzo di V. E. ha voluto onorarci, manifestandomi condoglianze per tanta perdita.

“ Elisa Oliverio. ”

L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Un altro nobile cuore ha cessato di battere, quello di Giovanni Falleroni, generoso e prode soldato che portava le impronte del valore, le medaglie guadagnate, non ostensive sul petto, però che spesso quei segni non sono meritati, ma sul volto, con una ferita che gli aveva attraversato la bocca e lo lasciava simpaticamente deforme.

Come Benedetto Cairoli egli guadagnò questa ferita nel 1860, quando l'Italia mosse ad abbattere quell'onta del trono dei Borboni. Come Benedetto Cairoli, egli usava rallegrarsi che il piombo che lo aveva colpito, non era piombo fraterno, non era piombo di altri italiani; era piombo tedesco, era piombo dei Bavaresi assoldati dal re di Napoli.

Presidente. Onorevole Imbriani, mi pareva che Ella volesse limitarsi a rendere un tributo alla memoria del dottor Falleroni.

Imbriani. Mi permetta di finire, signor presidente.

Presidente. Ma se noi ammettiamo il principio che qualunque persona che muoia possa essere commemorata qui, ogni giorno dovrà essere commemorato qualcuno.

Voci. È vero! è vero!

Imbriani. Non qualunque persona, signor presidente. Il Falleroni fu rivestito del mandato di deputato.

Presidente. Non volle esserne rivestito!

Imbriani. Non lo esercitò; ma ne fu rivestito; il mandato della Nazione non si distrugge; quindi mi pare che questa sia la sede opportuna, naturale...

Presidente. Poteva esserne rivestito.

Imbriani. Del resto sarò brevissimo. Ma ho voluto che qui si alzasse una voce, per onorare il carattere e la fede; queste due potenti forze morali, che fanno andare innanzi. Perché il Falleroni ebbe alto il concetto dell'unità della sua patria, e quello di una libertà larga, grande, senza ipocrisie, e che s'integra nella giustizia.

Seguito della discussione del disegno di legge sul personale di pubblica sicurezza.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge relativo al personale della pubblica sicurezza.

La Camera rammenta che in sospenso l'arti-

colo 21 che si riferisce alla istituzione delle guardie di città. L'onorevole ministro proponeva che le guardie di città, da instituirsi, occupassero il posto delle attuali guardie di pubblica sicurezza e delle guardie municipali; e la Commissione ammetteva il concetto che le guardie di pubblica sicurezza fossero, d'ora in poi, convertite in guardie di città, riservando ai municipi la facoltà di valersi delle guardie municipali, come Corpo speciale.

Ieri l'onorevole ministro dichiarò di riprendere l'articolo ministeriale; la Commissione si oppose, e in seguito a questa discrepanza fu sospesa ogni deliberazione.

Do facoltà di parlare all'onorevole presidente della Commissione.

La Porta, presidente della Commissione. La Commissione dichiara che ha concordato un emendamento a questo articolo 21, coll'onorevole ministro; emendamento che è stato stampato, e che sarà fra pochi momenti distribuito. Converrà quindi attendere che gli onorevoli colleghi abbiano sott'occhio l'emendamento concordato.

Quindi prego l'onorevole presidente di tenere in sospenso gli articoli riferentisi alla questione delle guardie di città, e intanto di aprire la discussione sull'articolo 38 capo III, e sugli articoli successivi, che non pregiudicano punto tale questione.

Presidente. Come la Camera ha udito, tra Ministero e Commissione è stata concordata una nuova formula per l'articolo 21, che fra breve sarà stampata e distribuita.

Se la Camera consente, procederemo intanto alla discussione dell'articolo 38, Capo III, che è interamente estraneo alla questione delle guardie di città. Ne do lettura.

“ CAPO III. — *Attribuzioni degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.* — Art. 38. È missione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità e alla tutela delle persone e della proprietà e, in generale, alla prevenzione dei reati; di raccogliere le prove dei reati e di procedere alla scoperta e, nei limiti della legge, all'arresto dei delinquenti; di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti così generali che speciali e municipali, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità e di prestar opera di soccorso in caso di pubblici e privati infortuni. ”

L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare.

Salaris. Su questo articolo io ho da fare soltanto una osservazione, e prego l'onorevole rcla-

tore, che è pure un magistrato distinto, di volermi porgere un po' d'attenzione.

Nell'articolo è stabilito, ed io sono in questo d'accordo con la Commissione, che missione degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza sia di vegliare al mantenimento dell'ordine pubblico, alla incolumità ed alla tutela dei cittadini e delle proprietà loro, nonchè, come ufficiali della polizia giudiziaria, di raccogliere le prove dei reati e di procedere alle indagini opportune, alla scoperta dei delinquenti ed anche all'arresto di essi.

Ecco: appunto qui io desidererei che ci fosse un limite, specialmente in quanto all'arresto, perchè io capisco che gli agenti di pubblica sicurezza pongano mano sui delinquenti quando l'autorità giudiziaria non ha ancora principati gli atti suoi; ma che, quando l'autorità giudiziaria ha iniziati i suoi atti, si venga ad intralciarne il cammino con un arresto che può far deviare l'opera del magistrato non l'intendo: anzi lo credo pericoloso.

E lo ha provato l'esperienza che è pericoloso, poichè molti procedimenti penali hanno fallito e falliscono ogni giorno, per questa ragione: che gli agenti di pubblica sicurezza fanno deviare i processi penali con arresti, che sono estranei al concetto che si era formato il magistrato. E con questi arresti improvvidi viene spesso a mancare la scoperta del vero colpevole; perchè si arrestano coloro che sono innocenti, e che vengono naturalmente assolti dai giurati.

Io desidererei che la facoltà dell'arresto fosse anteriore agli atti del magistrato inquirente; e quando il magistrato ha cominciato la sua inquisizione, gli agenti di sicurezza non possano compiere atti che possano intralciare la sua via, e non possano per conseguenza procedere ad alcuno arresto, se non in seguito a mandato dell'autorità giudiziaria.

Spero che la Commissione avrà inteso il mio concetto, e che l'egregio relatore vorrà darmi qualche spiegazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone, della Commissione. A nome della Commissione faccio osservare all'onorevole Salaris che posso concordare con lui in ordine alle osservazioni che egli ha fatto, ma lo prego di fare attenzione alle espressioni dell'articolo in discussione. In esso si parla di raccogliere le prove dei reati, e di procedere alla scoperta, e, nei limiti della legge, all'arresto dei delinquenti. Ora è evidente che finchè il potere giudiziario

non si sia impossessato del procedimento, l'agente della pubblica sicurezza ha il dovere di procedere ad arresti.

Questo è il significato che abbiamo dato e diamo all'articolo; e non è possibile che si possa pensare altrimenti, poichè quando arresti venissero fatti senza mandato dell'autorità giudiziaria, questa allora non li convaliderebbe.

Se l'onorevole Salaris crede che queste osservazioni che ho contrapposto alle sue possano giovare all'intelligenza dell'articolo, io lo prego di accoglierle; resterà così eliminato ogni dubbio.

Presidente. Onorevole Salaris?..

Salaris. Ringrazio il mio amico Fili-Astolfone della sua risposta. Anch'egli, una volta magistrato, non discorda da me; trova che sono nella diritta via, e vuole che l'articolo, sia inteso precisamente come l'intendo io; cioè che la facoltà dell'arresto agli agenti di polizia giudiziaria sia limitata, fino a quando il magistrato abbia incominciato i suoi atti, riservando a questo magistrato tutti gli atti che sono necessari pel compimento del processo.

E qui siamo d'accordo; ma le cose che io ho detto, e che sono state confermate dall'egregio amico mio, sono ragioni che si dicono qui, ma che poi lasciano largo campo all'interpretazione. Perchè le nostre ragioni potranno essere accolte dai nostri colleghi; ma se nessuno dichiara che in questo senso deve essere inteso l'articolo, ripeto che si lascia troppo campo alla interpretazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili-Astolfone.

Fili-Astolfone, della Commissione. Ecco onorevole Salaris, quando si parla dei limiti della legge, questa legge alla quale dobbiamo ricorrere..

Salaris. Disgraziatamente non c'è.

Fili-Astolfone, della Commissione. Se mi permette, onorevole Salaris, l'articolo dice così: "procedere alla scoperta e, nei limiti della legge, all'arresto."

Chi è che delimita le attribuzioni degli agenti che debbono procedere all'arresto? È la procedura penale.

Nelle prime indagini, è l'autorità di pubblica sicurezza; appena il processo è passato in possesso dell'autorità giudiziaria, è l'autorità giudiziaria che deve compiere gli atti. Dunque comprenderà che riferendosi ai limiti della legge, si intende che l'articolo si riferisce al Codice di procedura penale, dove sono stabilite queste norme.

Se l'autorità di pubblica sicurezza procederà male, ci penserà l'autorità giudiziaria.

Presidente. Onorevole Salaris?

Salaris. Io chiederei al mio egregio collega quale sia l'articolo del Codice di procedura penale il quale dica che, appena il giudice istruttore ha posto mano al processo, non abbiano facoltà gli agenti di pubblica sicurezza di procedere ad arresti.

È per il silenzio appunto del Codice, che giorno per giorno si moltiplicano gli arresti mentre il processo è in mano del giudice istruttore; ora questi arresti non sono che arbitrari. Eppure, se il giudice istruttore si arbitrasse di mettere qualcuno in libertà perchè non lo ha ritenuto reo, esso non rimarrebbe due giorni od un giorno solo al suo posto; perchè la pubblica sicurezza si imporrebbe, e se il processo andasse fallito, la colpa sarebbe del giudice istruttore il quale non avrebbe voluto dar retta alla pubblica sicurezza. Questo è ciò che insegna la esperienza; ed è bene perciò che sia determinato in questa legge che cessi l'ufficio e la facoltà dell'arresto negli agenti di polizia giudiziaria appena che il processo sia in mano del giudice istruttore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. L'onorevole Salaris si dà molto pensiero per la libertà dei cittadini, e la Commissione non ne è meno zelante. Quindi io mi permetto di fare osservare al nostro collega ch'egli dovrebbe aver presente che nel Codice di procedura penale è stabilito che l'arresto possa aver luogo senza che occorra una sentenza di condanna o un mandato dell'autorità giudiziaria, soltanto nei casi di flagranza o quasi flagranza di delitto; e che cosa sia la flagranza e la quasi flagranza lo sanno tutti. Per chi poi non lo sapesse lo ha detto assai chiaramente una circolare del ministro dell'interno del 7 agosto 1887, la quale è citata nella relazione della Commissione. Con quella il ministro ha dato istruzioni così minute, così particolareggiate, così precise agli agenti della forza pubblica che, se sbagliano bisogna proprio dire che lo fanno apposta. Imperocchè in essa in modo pratico, piano e luminoso, sono spiegate le norme giuridiche secondo le quali l'arresto preventivo può avere luogo; e i vari casi in cui tale provvedimento può applicarsi. La circolare termina con queste precise parole:

“ Ogni arresto quindi che venisse eseguito al di fuori di tali norme sarebbe arbitrario, priverebbe ingiustamente i cittadini della loro libertà,

produrrebbe un indebito aggravio all'erario nazionale pel mantenimento loro nelle carceri e, quel che più monta, violerebbe lo spirito e la lettera delle nostre istituzioni, informate ai principii di libertà e di civile progresso. »

Dopo questo schiarimento, dopo questa conclusione così limpida della circolare, credo che il collega Salaris vorrà persuadersi che il diritto dei cittadini è garantito pienamente.

Presidente. Non essendovi alcun'altra preposta metto a partito l'articolo 38.

(È approvato).

“ Art. 39. Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestarsi alla composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti, redigendo verbali delle eseguite conciliazioni e dei patti relativi.

“ I verbali, firmati dagli ufficiali, dalle parti o, col consenso e alla presenza di queste, da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, come scritture private riconosciute. »

Curcio, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Curcio, relatore. La Commissione propone il suo articolo come emendamento.

Crispi, ministro dell'interno. Ed il Ministero lo accetta.

Curcio, relatore. Se la Camera me lo permette, darò le ragioni di questo emendamento.

Secondo l'articolo ministeriale parrebbe che i funzionari di sicurezza pubblica abbiano l'obbligo di stendere un verbale quando siano arrivati a comporre un privato dissidio. Ora di queste conciliazioni secondo i dati statistici degli anni scorsi ce ne sono da 120 a 130 mila ogni anno; ma la maggior parte di esse riguardano pettegolezzi, e perciò gli agenti non fanno per esse processi verbali. Ora per non mettere gli agenti nella necessità di violare la legge continuando a non fare i verbali malgrado il disposto della legge, la Commissione col suo emendamento lascia loro la facoltà di fare o non fare i verbali secondo i casi; così essi li stenderanno soltanto quando i fatti siano importanti e possano avere un seguito.

La seconda modificazione riguarda la firma di questi verbali, i quali sono firmati dal funzionario dinanzi al quale i fatti hanno luogo e sono firmati da due testimoni, perchè questo funzionario non avendo cancelliere i testimoni ne fanno le veci. Inoltre anche le parti debbono sottoscrivere, e allora se non sappiano o non vogliano sottoscrivere

bisogna che se ne faccia menzione, perchè questi verbali non firmati abbiano un valore e facciano prova in giudizio. Quindi la Commissione ha creduto di eliminare ogni questione con l'ultimo inciso dell'articolo nel quale si dice: " Se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere se ne farà menzione. „ imperocchè finora la giurisprudenza è stata discorda e varia intorno al valore di quei verbali qualora fossero stati mancanti delle firme delle parti.

Ecco le ragioni delle due modificazioni introdotte nell'articolo 39.

Presidente. Allora leggo l'articolo del progetto della Commissione accettato dal ministro :

" Gli ufficiali di pubblica sicurezza debbono eziandio prestare la loro opera alla composizione dei privati dissidi, a richiesta delle parti.

" Qualora lo credano necessario, possono distendere verbali delle seguite conciliazioni e dei patti relativi. Questi verbali, firmati da loro, dalle parti e da due testimoni, potranno essere prodotti e faranno fede in giudizio, avendo valore di scritture private riconosciute. Se le parti non possono o non vogliono sottoscrivere, se ne farà menzione. „

Chi è d'avviso di approvare questo articolo è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'Interno. Per quanto riguarda i numeri lo vedremo dopo.

Presidente. Sì, questo lo faremo dopo.

Articolo 40 del progetto ministeriale:

" Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza in caso di manifesta necessità e a fine di allontanare pericoli o disordini gravi, di prevenire una disgrazia od un reato, potrà sotto la propria responsabilità, invitare a comparire nel suo ufficio la persona o le persone alle quali credesse di dover rivolgere degli ammonimenti agli scopi suenunciati.

" Nell'invito a comparire dovranno indicarsene genericamente i motivi. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosano.

Rosano. Onorevoli colleghi; la questione che si solleva con l'articolo 40 del progetto ministeriale e col successivo articolo 41 non è di poca nè di lieve importanza. Che essa sia gravissima si rileva chiaramente dalla relazione dell'onorevole ministro, il quale non ha avuto difficoltà di confessare che egli è stato lungamente perplesso

prima di scrivere nel suo disegno di legge quelle due disposizioni, e che la sua perplessità traeva origine, da un lato dal desiderio di circondare di maggiori poteri l'autorità di pubblica sicurezza, e dall'altro dalla paura tormentosa che per avventura vi potessero essere delle trasmodanze.

E la gravità dell'argomento ho rilevato ancora dalla relazione della onorevole Commissione, nella quale è detto che fu largamente contrastata e dibattuta, nel seno della Commissione medesima, la questione; che anche la Commissione stette lungamente perplessa prima di adottare le disposizioni dell'articolo 40 e 41, le quali solamente a maggioranza furono poi introdotte nel disegno di legge.

La disposizione dell'articolo 40 del disegno ministeriale è questa. È fatta facoltà al capo della pubblica sicurezza di chiamare a sè, (in casi gravi, e quando vi fosse necessità per evitare un pericolo qualunque), qualsiasi cittadino, per fare gli ammonimenti, che creda, per avventura convenienti in quella circostanza. E l'articolo 41 commina la pena al cittadino il quale non obbedisce all'invito dell'autorità di pubblica sicurezza, di dieci lire di ammenda, secondo il progetto ministeriale, o, in caso di seconda trasgressione, dà il diritto all'autorità di pubblica sicurezza di tradurre, per mezzo delle guardie, al suo cospetto il cittadino non obbediente.

La Commissione ha creduto modificare la disposizione dell'articolo 41, e, mentre ha conservato l'ammenda, riducendola, mercè sua, a più piccole proporzioni, cioè solamente a 5 lire; mentre ha conservato all'autorità di pubblica sicurezza il diritto di far tradurre al suo cospetto il cittadino disobbediente; ha però sottoposto la esecuzione di questo diritto ad una ordinanza del pretore e dopo il caso del secondo rifiuto.

Ora, io, anzitutto, comincio dal dire che sono meravigliato di vedere questi due articoli nel disegno di legge, che è davanti alla Camera per esser discusso ed approvato. Che cos'è questo disegno di legge?

Questo progetto, ce lo disse ieri il relatore nelle poche parole di preambolo alla discussione, non è altro se non il libro primo della legge di pubblica sicurezza del 1865, cioè quello che si occupava dei funzionari di pubblica sicurezza e che si era creduto conveniente stralciare dalla legge di pubblica sicurezza propriamente detta e farne una leggina a parte.

Ora, il vedere introdotta in un disegno di legge, nel quale si studia e si compone l'ordi-

namento dei funzionari di pubblica sicurezza, e nel quale si cerca di togliere il dissidio fra i diversi agenti, che tendono ad un medesimo scopo, una disposizione, la quale modifica il Codice di procedura penale, per verità a me non è sembrato corretto criterio.

Modifica il Codice di procedura penale, ho detto, perchè sanno tutti che sinora per le disposizioni di esso, una sola autorità aveva il diritto di invitare dinnanzi a sè il cittadino, e aveva il diritto di essere obbedita; l'autorità giudiziaria, il giudice istruttore o il pretore in caso di delegazione del giudice istruttore medesimo.

Però quando l'onorevole ministro ha proposto questi due articoli, ha sentito il bisogno, anche in questa parte del suo progetto, di dire alla Camera donde aveva tratto il concetto di questa disposizione, ed accennare in quali legislazioni, disposizioni simiglianti fossero contenute.

E nella nota, che il ministro sottopone a questi due articoli, sta detto che una disposizione simigliante si trova nelle leggi di pubblica sicurezza dell'Austria-Ungheria, della Prussia, della Norvegia e finalmente della Nuova Orleans. Però lo onorevole ministro medesimo nell'accennare a questi precedenti legislativi di altri paesi non ha mancato di fare una osservazione gravissima, la quale secondo me avrebbe dovuto consigliarlo a non scrivere nel suo progetto gli articoli 40 e 41.

L'osservazione è questa:

« Questa facoltà dell'autorità di polizia d'invitare i cittadini a presentarsi per giuste ragioni, all'ufficio, è riconosciuta in molti Stati e principalmente in quelli, nei quali essa ha ancora qualche resto delle antiche funzioni repressive. »

Ora, io mi domando: presso noi l'autorità di pubblica sicurezza ha ancora coll'organamento delle nostre leggi qualche rimasuglio degli antichi poteri repressivi, o l'autorità di pubblica sicurezza è istituita, secondo i concetti dei tempi nuovi, unicamente allo scopo preventivo? Se non ha diritto repressivo l'autorità di pubblica sicurezza, la disposizione degli articoli 40 e 41 non può essere compatibile coi tempi liberi nei quali viviamo. E che non possa essere compatibile lo dimostra la relazione stessa dell'onorevole ministro, antico soldato di libertà, lo dimostra la stessa perplessità e titubanza, da cui lo stesso onorevole ministro era stato preso nel proporre quella disposizione. Poichè, se per trasmodanza degli agenti può venirne un pericolo per la libertà dei cittadini, è vano il dire che nell'articolo 40 è scritto che il capo della pubblica sicurezza, sotto

la sua responsabilità, potrà far chiamare un cittadino; è vano il ricordare che nelle disposizioni disciplinari è detto che il funzionario, che attenta in qualche modo alla libertà individuale del cittadino, sarà punito. Sarà agevole sempre rappresentare come gravità di caso quella che effettivamente gravità di caso non è. E d'altronde io mi domando perchè l'autorità di pubblica sicurezza dovrebbe avere il diritto di chiamare alla sua presenza il cittadino, perchè il cittadino dovrebbe avere il dovere d'obbedire alla chiamata dell'autorità di pubblica sicurezza? Il perchè sta detto nell'articolo 40, cioè perchè l'autorità possa fare al cittadino ammonimenti, che crede nella circostanza, in cui l'ha chiamato.

Ma ditemi: spetta all'autorità di pubblica sicurezza d' ammonire il cittadino? Spetta a lei di esercitare queste funzioni, ed esercitarle per mezzo di una chiamata dell'ufficio medesimo, per mezzo di una di quelle chiamate, che sono un ricordo di tempi non ancora antichi, in cui la libertà era un vano desiderio? di quelle chiamate, che ricordano purtroppo serie di molestie o di persecuzioni, di cui dovrebbe scomparire perfino il lontano e triste ricordo.

Ma vi è un'altra ragione eziandio grave, la quale deve convincere la Camera (e mi auguro eziandio il ministro e la Commissione) a desistere dal proposito di mantenere gli articoli 40 e 41 dell'attuale disegno di legge. Nell'articolo 41 è comminata una pena al cittadino, che non ubbidisca, ma donde risulta che davvero vi sia stata la intimazione a comparire? Potrà forse l'autorità di pubblica sicurezza spiccare atti di citazione, come il pretore od il giudice istruttore? No certamente: il pretore ed il giudice istruttore nel chiamare al loro cospetto un cittadino, hanno la sicurezza che il loro ordine sia pervenuto, e questa la dà la relata dell'usciera e l'ordinanza di citazione. Quale sarà l'usciera che attribuirà la sicurezza della chiamata all'avviso dell'autorità di pubblica sicurezza? Sarà la firma dell'ultimo degli agenti, di uno di quegli inservienti di questura, ai quali si dà il nome di uscieri, o con questa legge si provvede anche ad istituire un ufficio proprio di uscieri, ai quali si dà il diritto di attribuire la fede pubblica alla chiamata di un cittadino al cospetto dell'autorità di pubblica sicurezza?

Per queste ragioni, onorevole ministro, era nobile e santo il dubbio e la perplessità, da cui Ella fu invasa prima di scrivere questi due articoli nel disegno di legge.

Era giusta l'opposizione che questi due articoli nel seno della Commissione sollevarono. Quel dub-

bio Ella per scrupolo della sua coscienza ha creduto risolverlo nel senso di presentarli, ma io sono sicuro che una osservazione pacata lo indurrà invece a recedere dal suo proponimento e a ritirare i due articoli, che non sono legittimamente inseriti in una legge come quella che discutiamo; che fanno un buco nel Codice di procedura penale (già tanto bucato che sembra la veste di arlecchino, e che dovrà richiamare la seria attenzione dell'onorevole guardasigilli per presentarlo completo e rinnovato). Queste disposizioni contrarie al Codice penale già da noi votato e che oramai impera, debbono essere tolte dall'attuale disegno di legge. Votandole, l'Italia non potrebbe essere orgogliosa di altro che di aver imitato l'Austria-Ungheria e la Norvegia, mentre per verità, confessiamolo, abbiamo qualche altra cosa, che possa più legittimamente destare il nostro orgoglio.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Curcio, relatore. L'onorevole Rosano ha fatto delle osservazioni certamente molto gravi per quanto riguarda gli articoli 40 e 41 del disegno di legge ministeriale; ma egli non le avrebbe forse fatte se fosse stato presente quando si è aperta la discussione su questi articoli ed avesse avvertito che la Commissione intendeva di contrapporre i suoi articoli come emendamenti a quelli del progetto ministeriale. Questa dichiarazione la ripeto nuovamente ora e quindi prego l'onorevole presidente di tenerla presente come prego l'onorevole Rosano di credere che in forza degli emendamenti della Commissione questi due articoli vengano formulati con criteri giuridici e conformi alle pubbliche libertà.

Sento il dovere di fare osservare alla Camera che se il signor ministro era esitante, come egli dice nella relazione, nel proporre il provvedimento, non lo è stata meno la Commissione, perchè anch'essa pone gelosa cura a ciò che riguarda la libertà dei cittadini e non intende metterla nelle mani di alcuna autorità senza che i cittadini stessi abbiano quelle garanzie, che nei paesi retti con libere istituzioni essi debbono avere.

Però considerando che con questa nuova legge si vuol elevare il personale di coloro che costituiscono le autorità di pubblica sicurezza per modo, da essere sicuri dell'opera loro per la loro rispettabilità e probità, non hanno ragione di essere i timori che si potevano avere nei tempi ai quali, con eloquenti parole, l'onorevole Rosano ha fatto un rapido accenno.

Del resto se noi dovessimo impaurirci continuamente degli abusi che possa per avventura commettere l'autorità di pubblica sicurezza, io non so dove noi dovremmo andare a finire; dovremmo forse deliberare addirittura la soppressione di questa istituzione.

Messo da banda il timore degli abusi, che cosa rimane? Rimane questo, che sicuramente nessuno può mettere in dubbio, che l'autorità di pubblica sicurezza ha spessissime volte occasione e bisogno e dovere di conferire con i cittadini. **Rosano.** Per ammonirli!

Curcio, relatore. Questa necessità risulta dagli stessi articoli precedenti 38 e 39 del disegno ministeriale. Non si può concepire come l'autorità di pubblica sicurezza possa disimpegnare tutte quelle mansioni, tutte quelle cure, tutti quegli uffici di cui parla l'articolo 38; non si comprende, per esempio, come quelle autorità possano avvisare un cittadino che la sua casa sta per essere scalata, avvisare un padre di famiglia di qualche inconveniente che si verifichi nella sua casa, senza aver l'onore di poter conferire con questi liberi cittadini, i quali infine avvicinando un ispettore o un questore, non avvicinano un basilisco (*Hariti*), ma bensì un rispettabile funzionario dello Stato.

Inoltre gli ufficiali di pubblica sicurezza hanno, tra gli altri, l'obbligo di comporre i privati dissidi. Domando io: se alcuno non si vuol presentare, come possono fare le autorità per indurlo ad andare a sentire che cosa esse vogliano da lui?

Il mio amico Rosano si preoccupa molto della terribile parola *ammonimenti*; e dice che le autorità di pubblica sicurezza, avendo il diritto di chiamare i cittadini, non li chiamano mica *ad audiendum verbum* amico, ma li chiamano per ammonirli. Ora, se egli avesse avuto la degnazione di volgere lo sguardo alla seconda colonna del disegno di legge, avrebbe visto che la Commissione, pur non avendo paura di questa parola *ammonimenti*, perchè la fortuna delle parole è varia, a seconda delle occasioni in cui si usano (si può offendere taluno con una parola corrottissima, come una parola scorretta può riuscire uno scherzo), la Commissione, dico, alla parola *ammonimenti* ha sostituito quella di *avvertimenti* molto semplice, molto corretta e certamente accettabile. Perchè, o signori, gli avvertimenti sono una cosa così mite, così paterna, che qualunque individuo può sentirseli fare sia da un superiore sia da un pubblico funzionario.

Dunque, è necessario accordare ai funzionari di pubblica sicurezza la facoltà di chiamare in-

nanzi a sè i cittadini, se pur si vuole che essi disimpegnino tutte le funzioni cui la legge li chiama.

L'onorevole Rosano si impensierisce ancora di un'altra cosa: di avere, cioè, noi toccato l'arca santa della procedura penale. Valoroso avvocato penale, egli deve naturalmente trovare che la procedura penale è qualche cosa d'invulnerabile. Io lo prego di tranquillarsi: la procedura penale non l'abbiamo toccata; anzi abbiamo da essa preso esempio per stabilire una speciale sanzione, qualora avesse luogo qualche rifiuto di accedere all'invito dei funzionari di pubblica sicurezza.

Egli ha mosso un'altra difficoltà: le chiamate dell'autorità giudiziaria, egli ha detto, procedono nei modi determinati dalla legge; vi è l'uscieri, ufficiale giudiziario, che notifica le chiamate; e fa la relazione la quale prova che la notificazione ha avuto luogo. In questo caso preveduto dal progetto come si fa? Come fa l'autorità a garantire che veramente la chiamata ha avuto luogo, e che quindi il cittadino è passibile della pena che la legge commina?

Questa è una questione che riguarda il regolamento: il regolamento disporrà come si farà la chiamata, chi farà la relazione. Volete che in una legge, che non è legge di procedura, si entri in questi particolari?

Quello che è essenziale è questo, che gli ufficiali possono bensì chiamare; ma per vedere se chi è stato chiamato lo sia stato regolarmente, se vi era ragione di chiamarlo, se egli ha mancato di presentarsi per motivo giusto o ingiusto lo deve vedere l'autorità giudiziaria; ossia il pretore che è quello che può comminare la pena o assolvere. Perciò gli articoli sono due e sono coordinati. Se non ci fosse l'articolo 41, l'articolo 40 resterebbe una disposizione accademica: esso dice che il funzionario di pubblica sicurezza può chiamare il cittadino; se costui non volesse andare tutto finirebbe qui qualora non vi fosse alcuna sanzione.

Perchè dunque non si faccia una disposizione accademica, ma qualche cosa di efficace, si propone l'articolo 41, nel quale si dice che, quando un cittadino regolarmente chiamato, non si presenta, l'autorità di pubblica sicurezza potrà trasmettere al pretore l'atto di chiamata fatto dall'uscieri di questura o d'ispettorato o di delegazione (permettetemi per ora di chiamarlo così), denunciando la trasgressione.

Il pretore citerà regolarmente, secondo le norme della procedura penale, l'individuo denunciato.

L'individuo stesso si presenterà dinanzi al magi-

strato (e in ciò credo non vi sia nulla d'irregolare) e allora verrà in discussione la serietà, la regolarità, la necessità della chiamata, sulle quali giudicherà un magistrato competente a conoscere di queste contravvenzioni.

Se quel magistrato vedrà che la chiamata aveva ragione di essere ed era regolare condannerà il cittadino, che non ha obbedito, alla terribile ammenda, che può arrivare fino a cinque lire. Ma se il cittadino, che non si è presentato, addurrà una scusa attendibile, o di occupazione o di infermità, oppure eccepirà l'irregolarità della chiamata, allora il pretore lo manderà assolto.

Sulla base di questa sentenza il prefetto ed il ministro sapranno dar la lezione che si conviene a quei funzionari che abbiano abusato dei loro poteri.

Quindi ripeto quello che ho detto in principio, cioè che, quando dai funzionari governativi si pretendono certi servizi, bisogna dar loro anche i mezzi per poterli adempier e non legar loro le mani.

Io quindi mi lusingo che il mio amico Rosano possa tranquillare i suoi scrupoli e voglia anche egli appoggiare col suo voto le disposizioni degli articoli 40 e 41.

Placido. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Placido. Le dichiarazioni testè fatte dall'onorevole relatore mi hanno convinto sempre più della serietà delle ragioni addotte dal mio amico, onorevole Rosano, contro gli articoli 39 e 40 del presente disegno di legge.

Nessuno potrebbe mettere in dubbio l'utilità di un provvedimento preventivo da parte dell'autorità di pubblica sicurezza. Spesse volte un invito innanzi a quell'autorità può evitare un reato, o conseguenze disastrose alla pace delle famiglie. Anche oggi questa utilità si raggiunge. Il funzionario di pubblica sicurezza spesso interviene, spesso adopera con successo la sua parola di pace fra individui che si odiano a morte, o pure nessuna legge esiste che sanzioni con una penalità l'obbligo della presentazione alla chiamata di questo funzionario. Vuolsi ora creare quest'obbligo? Vuolsi foggare un reato novello nel caso che si sfugga a quest'obbligo?

Ma allora di fronte all'utilità che può derivare astrattamente dall'intervento legittimo dell'autorità di pubblica sicurezza, sorgeranno nel campo pratico della vita i pericoli di soprusi ed arbitrii.

Non è possibile giustificare temperamenti, che il disegno di legge vorrebbe sanzionare perchè essi, nel permetta l'onorevole relatore, sono ve-

ramente la distruzione di ogni principio di libertà, la negazione del giure penale.

La negazione di ogni principio di libertà è manifesta.

Siamo nel campo dei sospetti. Una manifestazione delittuosa non è ancora apparsa nel teatro dell'esistenza, e con qual dritto allora si vogliono scrutare i pensieri, le idee de' cittadini? E fosse pure questo consentito, chi potrebbe sempre fare a fidanza sull'opera dei funzionari di pubblica sicurezza? Sarà sempre un'opera onesta, prevenitrice quella dei funzionari di pubblica sicurezza? O non sarà possibile che la *manifesta necessità* della chiamata di un cittadino sia un pretesto, nè esista lo scopo di *allontanare pericoli e disordini gravi*? Non potrebbe essere invece quell'invito un mezzo per creare fastidii, non potrebbero essere gli *avvertimenti*, una nuova foggia di persecuzione poliziesca? Fino a che la presentazione all'ufficiale di pubblica sicurezza si presenta come un atto provvido di paterna e prevenitrice amministrazione, nessun pericolo esiste, il cittadino conosce che a quella chiamata nessun fine illegittimo può rannodarsi, non può temere alcuna insidia, e allora alla chiamata s'affretterà a presentarsi. Fate invece che la presentazione sia obbligatoria, dite che il funzionario possa impartire degli *avvertimenti* anche a coloro che non ne sentono bisogno, ed avrete trasfigurata la natura di questa chiamata, avrete creato un vasto campo all'arbitrio, al sospetto, all'insidia, avrete distrutti i benefici effetti dell'intervento legittimo della pubblica sicurezza, perchè nessuno risponderà all'invito, nessuno si presenterà.

E poi, credete voi che sotto le parole avvertimenti della pubblica sicurezza, si raggiunga sempre un effetto legittimo?

Gli avvertimenti! Ma anche a giudicarli da un punto di vista legittimo, saranno essi sempre opportuni, serberanno sempre la forma e la misura, si rivolgeranno sempre a coloro che possano meritargli? Ecco una serie di dubbi che nessuno de' sostenitori degli articoli potrebbe eliminare.

La possibilità dunque di arbitrii e di sorpresi, per quelle disposizioni pare a me che sorga evidentissima.

Ma sono, credo, anche contrarie alle norme più elementari del giure penale.

Direte voi che l'obbligo del cittadino di presentarsi all'invito della pubblica sicurezza resti imprescrittibile, resti rispettato quando l'autorità del magistrato deve sanzionare l'accompa-

gnamento obbligatorio all'autorità; ma non vedete che il cittadino è sempre libero di seguire o di mettere in non cale quegli avvertimenti? Non vedete che malgrado l'invito e gli avvertimenti resta l'individuo nella sua libertà di potere, se vuole, commettere il reato già prestabilito?

Ed allora con quale criterio giuridico definirete questa legge che impone l'obbligo della presentazione, e lascia la libertà di delinquere!

Ma non vedete voi che confondete l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, eminentemente pacifico, eminentemente conciliatore con l'esistenza di un reato, che deve avere ben altra sorgente, ed è informato da caratteri ben diversi?

E poi è seria una disposizione che stabilisce come penalità la pena di 5 lire di multa? Moltissimi potrebbero ridere di questa enorme pena, ma anche i poveri, potrebbero incorrere in essa, anche coloro che sentono gli stimoli della fame. Ed allora? Si passerà oltre, resterà lettera morta quella disposizione? La multa sarà espiata col carcere? La perdita della libertà personale sarà il degno corrispettivo di una infrazione all'invito della pubblica sicurezza? O ridicola dunque, o esorbitante apparisce la pena sanzionata in quelle disposizioni.

Dunque, signori, voi vedete da ogni parte trovarsi tale una serie di sconci in queste disposizioni, da renderle addirittura inattuabili.

Voglio però andare anche più oltre. Avete voi fatto un calcolo, signori della Commissione, di tutto quello che può avvenire nell'applicazione pratica di questi due articoli?

L'individuo non si presenta per giustificati motivi, dirà più tardi le sue ragioni innanzi all'autorità giudiziaria; resterà immune da pena. Benissimo. Ma egli indignato non risponde all'invito, non si presenta all'autorità di pubblica sicurezza. Ed allora? Sarà ricominciato il procedimento, e se l'individuo andrà altrove, se si renderà irreperibile? Non rosterà la pubblica sicurezza, e peggio il magistrato col danno di una perdita di tempo, e colle beffe di un oltraggio ricevuto?

Andate oltre. Il cittadino riottoso paga le sue 5 lire la prima volta, e nemmeno risponde all'invito. Gli agenti di pubblica sicurezza si metteranno sulle sue peste, ma egli è fuggito sotto altro cielo, perchè non vuole ad ogni costo varcare la soglia di un ufficio di pubblica sicurezza, che resterà della legge?

Capisco la procedura per l'assente, per contumace, in materia giudiziaria: non comprenderei un procedimento simile in una legge, che tende ad organizzare la pubblica sicurezza, o se

questo procedimento non esistesse, molto meno comprenderei, che per una parte questa legge medesima resti discredita, perchè assurda ed inattuabile.

Signori, non dimentichiamo, che il ministero dell'autorità di pubblica sicurezza, come mezzo di conciliazione preventiva si attua anche oggi, così alla buona, senza che vi sia stato bisogno di creare un reato insussistente, impossibile. Lasciamo che questa legge resti nel suo campo unicamente organico; ma non creiamo con legge novelli reati, che nessun Codice penale ha fatto esistere, che nessuno sognerebbe d'inventare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

Crispi, *ministro dell'interno.* La disposizione che è stata attaccata prima dall'onorevole Rosano e poscia dal deputato Placido, fu introdotta la prima volta dalla Giunta parlamentare, la quale era stata chiamata ad esaminare il progetto del 1882. Non è questa un'innovazione del Governo, il Governo non ha fatto che accettarla, perchè la riteneva utile.

È bene tener presente che siamo in materia di polizia preventiva, e che tutti i mezzi per i quali si può giungere a prevenire un reato sono tanti benefici, non solo per la sicurezza pubblica, ma direi anche per coloro i quali possono incorrere nei reati medesimi. Anzichè attendere che un reato si commetta, è bene fare il possibile perchè la persona che vi possa incorrere sia a tempo avvertita di astenersene.

Qui si tratta di difendere l'onesta gente, e l'onesta gente non teme pericoli dagli articoli 40 e 41. Noi, signori, abbiamo ancora il pregiudizio, e lo dissi già ieri, che ci hanno innestato i Governi che per volontà del popolo e della Dinastia furono distrutti, che meritamente furono detestati, e dei quali alcuni furono definiti la negazione di Dio. Noi abbiamo ancora il pregiudizio, ereditato dal dispotismo, di vedere nell'agente di polizia, più che un amico dell'ordine, un nemico dell'umanità e della libertà.

Le cose sono mutate, o signori, ed è vano il negare il grande progresso che si è raggiunto a questo proposito. La disposizione introdotta la prima volta dalla Commissione il 25 novembre 1882 non può dunque che produrre benefici effetti.

L'agente di pubblica sicurezza tanto più sarà un magistrato amico, quanto più ricorrerà a mezzi amichevoli, ed anzi che essere un individuo che punisce, sia un individuo che consiglia.

Ora, questo consigliere pacifico, questo consi-

gliere amico, che, chiamando uomini perversi o pervertibili, li avverte che, procedendo per la via nella quale si sono messi, potranno riuscire nocivi a sè ed alla società, esercita il più nobile, il più benefico, il più umano degli uffici, e mi fa meraviglia che gli amici nostri Rosano e Placido abbiano a questa disposizione mosse tante censure.

Lo ripeto, l'onesta gente non ha da dolersene. La legge di pubblica sicurezza è fatta per coloro dei quali la società può temere. Non si tratta qui di materia politica: si tratta di reati comuni, che possono essere commessi e che si vogliono evitare.

Il Ministero dunque insiste nell'articolo proposto, accettando anche in alcuni punti le modificazioni apportatevi dalla Commissione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosano.

Rosano. Io sono dolente che le osservazioni, fatte dall'onorevole relatore della Commissione prima, e dall'onorevole ministro poi, in risposta ai dubbi, da cui era l'animo mio tormentato per questi due articoli 40 e 41, non siano riuscite a calmare i dubbi medesimi, e anzi li abbiano fatti talmente gravi che, oramai, per me è indiscutibile necessità votare contro le disposizioni che in essi articoli sono contenute.

L'onorevole relatore della Commissione cominciava col dire che con questa legge si tende a rendere corretta l'azione dell'autorità di pubblica sicurezza: ed io naturalmente non dissento da questa opinione. Ma mi affretto a dire che se davvero si vuole renderla corretta, non bisogna dare ai funzionari i mezzi per poter trasmodare e per poter trasformare un istituto il quale dovrebbe essere di calma e di conciliazione, e prevenzione dei reati, in un istituto, che potrebbe turbare quanto ha di più sacro il cittadino, cioè la sua libertà individuale.

L'onorevole relatore soggiungeva: ma se per avventura bisogna che l'autorità di pubblica sicurezza eseguisca l'ufficio di conciliatore affidato dall'articolo 38 già votato dalla Camera, come volete che possa esercitare questo suo ufficio se non può chiamare dinanzi a sè le parti dissidenti?

La risposta a questa domanda mi sembra assai facile. Quando per avventura l'autorità di pubblica sicurezza si trova dinanzi a due contendenti, essa interviene e cerca di metterli in calma, e compila il suo bravo verbale, che poi fa fede in giudizio. Ma immaginate che un cittadino si presenti alla autorità di pubblica sicurezza per dire che sta in lite con me; or bene,

forse che per questo nascerà il diritto nell'autorità di pubblica sicurezza di comporre questa lite annunciata da uno dei litiganti? E per questo nascerà il diritto di trascinarci davanti all'autorità di pubblica sicurezza?

Ma l'onorevole relatore diceva di più.

Che cosa c'è di straordinario che l'autorità di pubblica sicurezza possa avvertire il cittadino che la sua casa sarà scalata, o che sarà incendiata? E se deve poter fare questo, dovrà bene avere il cittadino dinnanzi a sé per avvertirlo. E io di rimando dico: ma questo avvertimento benevolo potrà darlo al cittadino senza chiamarlo dinnanzi a sé! Imperocchè io mi dolgo appunto di questo: che l'autorità di pubblica sicurezza abbia il diritto di chiamare il cittadino dinnanzi a sé, e che questi abbia il dovere di comparire. Questa è un'innovazione radicale a tutto quanto il nostro diritto pubblico positivo, perchè tutti sapete che il cittadino non ha il dovere di andare di persona se non per cose attinenti a reati, e dinnanzi all'autorità giudiziaria: e che in tutti gli altri casi ha il diritto di farsi rappresentare.

Per esempio per una citazione civile, per esempio per una chiamata davanti al sindaco, per una ragione qualsiasi posso mandare il mio procuratore: soltanto innanzi al giudice istruttore, o come imputato o come testimone, ho il dovere di comparire di persona perchè è ufficio pubblico, perchè è *interesse rei publicae* che il colpevole sia punito, che la verità sia appresa con le dichiarazioni de' testimoni. Invece, con questi articoli, voi fate una innovazione radicale al nostro diritto positivo; e non mi pare che questa innovazione possa esser fatta così alla leggera, in un disegno di legge nel quale si discute soltanto dell'organamento del personale di pubblica sicurezza.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. È da otto anni che fu proposta questa istituzione. È dal 1882!

Rosano. Ci vengo, onorevole ministro, al 1882; e non mi felicito con gli onorevoli componenti la Commissione parlamentare che tentarono d'introdurla.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. C'erano dei giureconsulti.

Rosano. Però alla Camera non fu presentato il loro responso e se fosse stato presentato forse Ella non sarebbe stato allora della opinione di quei giureconsulti.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Questa è una supposizione gratuita.

Rosano. Mi permetta di crederlo.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se l'ho accettato oggi l'avrei accettato allora.

Rosano. Ma se oggi è ancora perplesso e dubbioso, come dice nella sua relazione! Se le paure del passato non hanno acquietato l'animo suo, come vuole che abbiano acquietato l'animo mio, onorevole ministro? E naturalmente l'animo mio non può essere acquietato nemmeno da quel che dice l'onorevole relatore.

Il relatore dice che l'ufficiale, che sarà incaricato di portare questa benedetta notificazione, sarà creato dal regolamento. Il regolamento può dunque creare un pubblico ufficiale che dovrà fare un atto a cui, fino a dichiarazione di falso, dovrà esser prestata pubblica fede? Che il relatore possa far molte cose lo credo: ma che poi possa fare questa speciale creazione con un regolamento, per quanto stimi ed ammiri l'ingegno dell'onorevole Curcio, mi permetterà di dubitarne.

Il relatore conchiudeva col dire che si lusingava di avermi convinto con le sue osservazioni. Mi spiace di togliergli questa illusione: anzi mi auguro invece che le osservazioni mie riescano a convincere lui, quantunque comprenda che alla disillusione sua terrà dietro la disillusione mia. Siamo in due campi assolutamente diversi; non riusciremo a metterci d'accordo!

Vengo all'onorevole ministro. L'onorevole ministro comincia col dire: badate che questa innovazione non è mia: io l'ho trovata proposta da una Commissione parlamentare. Ed io ripeterò che non mi felicito con la Commissione parlamentare, che la propone.

L'onorevole ministro soggiunge che noi abbiamo tuttora i pregiudizi di tempi non ancora antichi...

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E questo è il male!

Rosano... e che guardiamo ancora le autorità di pubblica sicurezza con la lente offuscata dal ricordo dell'autorità di polizia dei Governi cessati.

È vero! Ma, onorevole ministro, sono molto recenti quelle trasmodanze, ed abbiamo ancora in mezzo a noi gli avanzi gloriosi delle vittime di quei soprusi! E come vuole che li dimentichiamo così facilmente? Come vuole che nell'istituire un nuovo organico di pubblica sicurezza, consentiamo che si diano quei poteri, che furono appunto una delle armi più potenti di cui si servirono i Governi caduti, contro la libertà dei cittadini?

Ma si dirà: non è possibile che queste dispo-

sizioni siano applicate per causa politica! Non sarà possibile fino a che sarà ministro dell'interno l'onorevole Crispi...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Grazie!

Rosano. ... ma è possibile secondo la lettera dell'articolo, perchè non vi si parla di reati comuni, ma si parla, in genere, di pericoli della pubblica sicurezza. E non sarà pericolo domani una cospirazione, la quale possa essere inventata dalla facile fantasia di un funzionario qualsiasi?

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non se ne sono mai inventate delle cospirazioni in Italia!

Rosano. E non sarà un pericolo domani qualunque atto politico che ad un funzionario sembri minacciare la calma e la sicurezza del paese?

Ed allora vede, onorevole ministro, che questo strumento, che Ella mette oggi (in buona fede certamente perchè non dubito della buona fede di Lei) nelle mani dell'autorità di pubblica sicurezza, potrà trasformarsi domani in un istrumento, col quale l'autorità di pubblica sicurezza, per ragioni politiche, potrà turbare la pace, la sicurezza, la libertà individuale dei cittadini.

Per queste ragioni, io non posso accedere all'opinione dell'onorevole ministro e della Commissione, e voterò contro gli articoli 40 e 41, che mi auguro vengano ritirati dal Ministero e dalla Commissione, o che sieno dalla Camera respinti.

Presidente. L'onorevole Vollaro ha facoltà di parlare.

Vollaro. Perchè tanta commozione alla lettura degli articoli 40 e 41 della Commissione, 39 e 40 del Ministero?

Io mi felicito della dichiarazione fatta dal ministro il quale ha detto che questa disposizione non è opera sua.

Perchè, adunque, tanta commozione? Perchè noi ricordiamo ancora (io sono vecchio) e Silvestri e Morbillo, Campagna, Carega, il Maniscalco, e il Peccheneda e altri tanti.

Io ricordo i vecchi commissari che mi faceano intimare di presentarmi negli uffici di polizia; non so come si chiamassero in Sicilia; i graditi messi a Napoli si chiamavano *feroci*. Ed ora a quarantatré anni di distanza, come volete che non abbia qualche timore nel vedere riprodotta qui una disposizione che dà al funzionario di pubblica sicurezza il diritto di chiamare dinnanzi a sè i cittadini, per reati generici? Io temo che si servano di quest'arma anche per i reati politici. E notate che non temo per me: perchè io rispetto le leggi.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Non sarà mai possibile!

Vollaro. Non sarà possibile finchè ci sarà Lei: ne sono certo, garentisco: ma i ministri non sono eterni e le leggi si fanno per la nazione.

Del resto, ripeto, non temo per me, perchè io, in sessantaquattro anni di vita, non ho mai avuto che fare colla polizia nè in Italia nè all'estero: ma quando vedo dato ad un funzionario di pubblica sicurezza un tale diritto per prevenire reati in genere, siccome disgraziatamente non siamo arrivati ad avere funzionari perfetti...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Li abbiamo.

Vollaro. Non tutti.

Imbriani. Ci sono tanti pessimi funzionari!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Quando sono pessimi, sono puniti e cacciati.

Imbriani. Secondo i casi!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. No, sempre!

Imbriani. Ma Lei non sa tutto.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ho le relazioni continue.

Imbriani. Lei non è il Padre Eterno (*Si ride*) per sapere tutto!

Presidente. Ma non interrompano! Continui, onorevole Vollaro.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ne ha molta paura!

Imbriani. Non ho alcuna paura io; sono preparato anche alle sue manette, ma non ho paura.

Presidente. Ma onorevole Imbriani, Ella non ha la facoltà di parlare. Ed Ella, onorevole Vollaro, alzi la voce e prosegua. (*Si ride*).

Imbriani. Chiedo di parlare.

Vollaro. Onorevole presidente, come vuole che faccia? L'onorevole Imbriani ha la voce più forte della mia! (*Si ride*).

Io diceva, dunque, che non posso concedere così esorbitante facoltà ai funzionari di pubblica sicurezza, e che mi unisco perciò a coloro che le hanno oggi oppugnate. E noti poi una cosa, onorevole presidente del Consiglio: gli oppositori, per la maggior parte sono meridionali; si ricordano certi fatti, perchè si tratta dei nostri padri, dei nostri fratelli; e questo ci commuove e ci agita!

Poi bisogna pensare che l'articolo 41 oltre ammettere la chiamata, infligge la pena.

Ma io qui domando: il pretore davanti a cui sarò chiamato e che potrà infliggermi la pena, giuricherà esso della necessità della chiamata? Sarà egli anche giudice di questa necessità o dovrà limitarsi ad infliggere la pena a chi all'invito non abbia ottemperato?

Tondi, della Commissione. Chiedo di parlare.

Vollaro. Infatti l'articolo dice: " Chi, invitato

regolarmente per uno dei suesposti motivi, non si presenta e non adduce un legittimo impedimento, è punito con l'ammenda estensibile a lire 5, da infliggersi dal pretore. »

Qui, adunque, si punisce il fatto della non presentazione.

Io avrei capito che il pretore avesse inflitto la pena dopo giustificato l'invito, ma non capisco come possa farsi egli giudice prima di avere avuta cotesta giustificazione.

Ricordiamoci, signori, che si tratta della libertà individuale garantita dallo Statuto, al quale nessuno vuole toccare! E come mai volete dunque lasciare al capriccio di quest'ufficiale di pubblica sicurezza di addivenire a questa chiamata? Perché non mettete una sanzione penale per questo funzionario, il quale vi invita, sotto la sua responsabilità, (quindi il Governo si disinteressa) a comparirgli d'innanzi quando essa non sia giustificata? Quale pena date a questo funzionario ove tale caso si verificasse?

Ma non dobbiamo essere teneri tutti di questa libertà individuale? Perciò io dico: date altresì il diritto al magistrato di giudicare non soltanto del fatto del cittadino che non obbedì alla chiamata, ma anche della giustificabilità della chiamata stessa. Imperocchè io cittadino devo pur sapere perchè quel delegato di pubblica sicurezza mi chiama.

Un funzionario può avere delle simpatie; può avere appartenuto ad un partito diverso dal mio; perciò mettete una sanzione punitiva anche per l'atto del funzionario; codificate tutto. Non diamo alcuna facoltà da una parte, con penalità, senza una corrispondente sanzione punitiva dall'altra.

A me duole che l'onorevole amico Curcio, che è sempre il relatore di tutte le leggi di sicurezza pubblica, (*Ilarità*) sia tanto tenero di questi articoli, e scherzi quando si tratta di libertà.

Questi suoi scherzi, sa che cosa mi fanno pensare? (È una mia supposizione) che in altri tempi non abbia mai sofferto nè lui, nè i suoi.

Curcio, relatore. Questo non è vero! Ella non lo può sapere!

Vollaro. Io faccio una supposizione: e la faccio perchè Ella scherzava mentre l'onorevole Rosano diceva grandi verità ed allegava legittime suspizioni contro le disposizioni di questi articoli. Un'ultima osservazione. L'onorevole relatore, ha aggiunto a questo articolo una parola: e ha detto: invitato *regolarmente*. Ma dove la codificate questa parola? Che cosa significa? Facciamo le leggi, mettiamo parole che non vogliamo completare e spiegare. Come deve essere fatta questa chiamata e da quale ufficiale? Quando si vuol fare,

si faccia pure, per tutelare l'ordine pubblico: non mi oppongo; ma voglio che la disposizione non ferisca la libertà individuale, per cui molti hanno lavorato, e che lo Statuto sancisce. Non lo toccate questo Statuto!

Quindi io chiedo che si stabilisca una sanzione per il funzionario che, senza ragionevole motivo, disturbi un cittadino; per modo che quando uno di questi funzionari inviterà lei, onorevole Curcio, o me, a comparire dinanzi a lui, sappia che se ci avrà invitati male a proposito, dovrà rispondere di questa menomazione della nostra libertà.

Presidente. L'onorevole Imbriani ha facoltà di parlare.

Imbriani. Anzitutto dirò che mi pare si facciano troppe leggi; e lo scrittore antico ci ha ammaestrato che pessima è quella repubblica che ha troppe leggi.

Ora fra tutte le libertà, quella individuale è la prima ed ha per unica garanzia l'autorità giudiziaria.

Quando voi mi date una legge a base d'arbitrio, e quest'arbitrio è in mano della polizia, dell'autorità di pubblica sicurezza, il cittadino non può più sentirsi sicuro; può essere vessato.

Si sono citati i ricordi di vecchi commissari di polizia e si è detto: non ritorneranno più quei tempi. Lo credo anch'io, perchè il mondo cammina e la libertà si afferma: i Peccheneda, i Campagna, i Maniscalco non saranno più possibili, come non saranno più possibili i Bolza, i Salvotti e simili altra genia. (*Interruzione a bassa voce vicino all'oratore*).

Una voce mi ha suggerito i Codronchi; ma questi sono del giorno d'oggi (*Ilarità*) e precisamente di questi io voglio parlare.

In questa legge di pubblica sicurezza voi avete già fatto un complesso di disposizioni che sono un passo indietro, violatrici della libertà di riunione, della libertà di associazione e della libertà di pubblica parola che sono il fondamento delle pubbliche libertà. Ora poi concentrate tutto nel potere della pubblica sicurezza, le cui redini sono tenute dai prefetti.

Quindi invece di commissari di polizia, avremo dei prefetti e dei sotto-prefetti i quali, oggi vi sguinzaglieranno le guardie nelle corsie e nei cameroni degli ospedali, facendo saltare dal letto gli ammalati... (*Oh! oh! — Interruzioni*) ... mezzo nudi e facendone andare buona parte nell'altro mondo, come accadde l'altro ieri a Napoli: e domani avrete altri prefetti i quali diranno agli ispettori: chiamatemi il tale; voglio sapere che cosa pensa, che cosa fa, chi conosce.

Ma se ci avviamo su questa via, non dovremo dire che c'è negazione di libertà?

Il presidente del Consiglio, il quale ha sempre in bocca i ricordi della libertà inglese, rammenti la polizia inglese come è organizzata; rammenti quali freni ha; rammenti che un'ora sola di libertà violata in un semplice cittadino, che una sola chiamata intempestiva, può essere punita severissimamente, ed avere contro la opinione pubblica, la sanzione della coscienza del paese!

Ancora: voi offendete il Codice. Questo vi è stato dimostrato ampiamente da due cultori di giuridiche discipline penali, e non ho parole da aggiungere a quelle che essi hanno detto.

In fine, a proposito di questo invito a comparire, che dovrebbe indicare genericamente i motivi della comparizione (e non tassativamente), vi dico: dovunque c'è il generico, c'è l'arbitrio. Tanto nelle pene, quanto in tutto, ci deve essere tassazione; quando parlate di cose generali, parlate di arbitrio.

Quindi, io pure respingo questo articolo; e, in nome della comune eredità di libertà spero che la Camera lo respingerà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunialti.

Brunialti, della Commissione. Ho chiesto di parlare, per fare una brevissima dichiarazione a nome della minoranza della Commissione. Le gravi ragioni che sono state addotte contro questi articoli dagli egregi preopinanti, non hanno mancato di produrre una gravissima impressione anche su parecchi membri della Commissione. Ed a me preme che la Camera sappia che, soltanto a maggioranza, e alla semplice maggioranza di un voto, la Commissione prese le risoluzioni contenute in questi due articoli. Al punto in cui è la discussione, senza aggiungere nuovi argomenti a quelli che sono stati svolti, con tanta eloquenza, dagli onorevoli preopinanti, io mi permetterei di rivolgere una preghiera all'onorevole presidente del Consiglio ed ai miei colleghi della maggioranza della Commissione.

Io credo che allorquando il personale di pubblica sicurezza sarà siffattamente migliorato da evitare qualunque sfiducia o sospetto; quando la responsabilità dei pubblici funzionari, la quale oggi in Italia è una mera parola, sarà seriamente regolata, si potrà far qualche passo su questa via. Ma sino a che queste riforme non siano un fatto compiuto, di fronte ai gravi pericoli che possono sorgere da questi articoli, prego l'onorevole presidente del Consiglio, che non ne è originariamente l'autore, prego i miei colleghi della mag-

gioranza della Commissione di rinunciare a queste proposte, alle quali in ogni modo io dichiaro anche a nome dei miei colleghi Ferri, Pais e Fili-Astolfone, che daremo il voto contrario.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mel.

Mel. Io sono dolente di trovarmi in disaccordo con gli onorevoli preopinanti che stimo altamente, molto più conoscendoli da lunga data, e sapendo qual valore essi abbiano nel foro.

Ma credo che nell'interesse del principio di autorità e della vera libertà non si possa a meno di sostenere questi due articoli contro i quali essi hanno acuito le loro armi.

Io osservo che non vi è giorno in cui non si ripeta questo discorso: "se la pubblica sicurezza avesse fatto questo, si sarebbe impedito quell'inconveniente; se avesse chiamato ed ammonito quel Tizio, se avesse fatto atto di autorità, prevenendo con energia, non si sarebbe avuto quell'infortunio, quel reato, quel disastro!"

Questo noi sentiamo ripetere ogni giorno. E la responsabilità si addossa sempre ai funzionari di pubblica sicurezza i quali, non potendo rispondere e disculparsi pubblicamente, ed anche perchè, come dissi ieri, sono alla quasi generalità dei cittadini ingiustamente invidi, devono immeritatamente subirla rassegnati.

Di che si tratta, o signori, con questi due articoli?

Si tratta forse di autorizzare le esorbitanze, i trasmodamenti, gli arbitrii degli ufficiali della pubblica sicurezza?

Dio ce ne guardi! Qui non c'è alcuno che lo vorrebbe.

Noi non sappiamo difenderci, quando parliamo di pubblica sicurezza, da un sentimento di diffidenza...

Imbriani. La libertà è diffidente!

Mel. Sia pur diffidente, ma sia ragionevole... quasi ci trovassimo ancora a quei tempi nefasti, onorevole Imbriani, in cui a capo della polizia vi erano i Bolza, i Salvotti, i Maniscalco, i Del Carretto e simile genia, come Ella ben ricordò.

Ma, mio Dio! Sono passati ormai trent'anni da che il soffio della libertà ha spirato sopra queste dolorose reminiscenze di antiche tirannie e di vessazioni poliziesche. Sono venuti dei patrioti i quali si sono assisi in quei luoghi dove sedevano prima dei cagnotti, dei feroci, veri nemici della libertà e del vero ordine pubblico.

Vi si trovano, oggi, individui che hanno combattuto sui campi di battaglia come hanno combattuto gli onorevoli oppositori; vi si trovano individui di civili e liberali famiglie, che sono

provveduti di diplomi di laurea e che hanno avuto un'educazione liberale, che hanno subito dei tirocinii di prova e dei severi scrutinii, che sono passati insomma attraverso il crogiuolo di Commissioni e di concorsi, e che sono pure ritenuti dal Governo nazionale, dal Governo liberale, degni di coprire quei delicati posti...

Imbriani. Anche quei del processo di Venezia erano tali, e furono condannati.

Cavalletto. E ben furono condannati se commisero abusi.

Mel. Inoltre, vi è bene un Codice penale che punisce tutti gli abusi commessi dai pubblici funzionari quando nell'esercizio delle loro mansioni obbediscono a passioni individuali, a spirito di vendetta, a rancori, a capricci e fini privati, e non adempiono degnamente agli uffici loro affidati. Poi vi è la vigilanza dei superiori, ai quali si può porgere reclamo ed aver ragione di possibili soprusi ed arbitrii.

E perchè vorremo noi attraversare quest'azione normale dell'autorità di pubblica sicurezza e giudiziaria, questo impero del Codice per inaugurare *a priori* il regno del sospetto?

I funzionari commetteranno degli arbitrii, si dice, e noi vedremo rinnovati gl'inconvenienti che si deplorarono in passato: ma d'altra parte tutti vogliono che l'autorità di pubblica sicurezza adempia una santa missione, che intervenga conciliatrice, componitrice di dissidii, fautrice di pace fra i cittadini, perchè si ammette che sia santo lo scopo a cui mira questa istituzione. Ma se volete il fine, come potete negare i mezzi?

Ma per comporre questi dissidii sarà pur necessario che il quostore chiami a sè quegli individui, fra i quali esistono livori ed odii, per far sentir loro una parola pacificatrice, la parola della ragione, o la minaccia della legge.

Uno di questi individui però non vorrà intervenire e forse risponderà, come si è risposto a Napoli ed in altri siti, con parole di dileggio e di scherno e con atti scurrili verso l'autorità di pubblica sicurezza, che deve adempiere sì nobile ufficio di pace. In tali casi volete voi che quest'autorità se ne stia colle mani al sen conserte, e che non possa in alcun modo adempiere all'ufficio che le avete addossato?

Si dice in quest'articolo che il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza, in caso di manifesta necessità, ed a fine di allontanare pericoli e disordini gravi e di prevenire disgrazie e reati, potrà sotto la propria responsabilità chiamare a sè il cittadino. Ma in nome di Dio, volete voi legare le mani a questo funzionario il quale si

propone questo fine così elevato e civile, e gli vorrete negare la facoltà di invitare un cittadino a presentarsi in questura? E se questo cittadino disobbedirà non vorrete che questo funzionario abbia il modo di poterlo far venire dinanzi a sè, e dovrà anzi assistere impassibile a questo sprezzo dell'autorità, e degli ordini che in base alla legge egli ha facoltà di emettere?

Io credo, o signori, che per un esagerato sentimento del rispetto dovuto alla libertà individuale, e per uno spirito di preconcisione si voglia assolutamente negare una facoltà che, come dice l'onorevole presidente del Consiglio, non arriva qui improvvisa, poichè essa è conseguenza di una proposta che risale ad otto anni indietro ed ebbe il suffragio di eminenti giureconsulti, e statisti che sedettero anche al Governo. Io non credo che ci siano pericoli di menomazione di libertà per i cittadini, perchè finalmente è chiamato il pretore ad infliggere al ricalcitante quest'ammenda di cinque lire; non si tratta di applicare il bastone, onorevole Imbriani, ma d'infliggere un'ammenda di cinque miserabili lire.

Rosano. C'è la traduzione, l'accompagnamento.

Mel. Sì, c'è la traduzione, l'accompagnamento: ma questa è la sanzione necessaria, senza della quale non avrebbe scopo questa disposizione, onorevole Rosano; però è sempre l'autorità giudiziaria che la autorizza e pronuncia. Ma se voi diffidate anche dell'autorità giudiziaria, allora converrà dire che in questo nostro paese dove si mena tanto vanto di liberalismo, di onestà e di giustizia, tutto è fracido e guasto. Vedete a quali paradossali conseguenze menerebbe, contro i vostri onesti intendimenti, questa vostra diffidenza. E badate, o signori, che noi stiamo discutendo una legge mercè la quale vogliamo rialzare il prestigio della pubblica sicurezza!

Per queste considerazioni io sono dolente di non trovarmi d'accordo cogli onorevoli preopinanti, e mi associo alla proposta del Governo, pregando la Camera di approvare, quali sono proposti, i due articoli che sono in discussione, e che formano già oggetto di accurata disamina per parte di tanti valentuomini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tondi.

Tondi, della Commissione. Io dichiaro di non aver pienamente compresi gli scrupoli degli oratori che hanno parlato contro i due articoli che abbiamo in esame, e non li ho compresi perchè ascoltando con quell'attenzione che merita l'onorevole Placido mi è sembrato che nella sua orazione abbia cominciato col dichiarare l'utilità

indubbia di questi due articoli; ma poi strada facendo...

Placido. Chiedo di parlare.

Tondi, della Commissione... Sarò esatto, onorevole Placido, non dubiti. Ma poi strada facendo "desinit in piscem mulier formosa superne", per dirci che questa è una utilità astratta. E come mai astratta, secondo l'onorevole Placido?

Perchè, a suo modo di vedere, gli ammonimenti della pubblica sicurezza non avrebbero alcuna efficacia, resterebbero cioè trascurati e senza frutto.

A questo assunto contraddicono due argomenti.

Il primo è nelle naturali disposizioni dell'animo umano, che lo menano ad ascoltare la voce della giustizia e della ragione. Io non crederò mai, che un ammonimento fatto con garbo ed opportunamente debba restare generalmente senza effetto. Credo per contra che un ammonimento tale e siffatto possa talvolta menare i suoi frutti sino nell'animo di chi non sia uso a determinarsi per motivi sempre onesti e generosi.

Il secondo argomento che sta contro la tesi, onorevole Placido, parmi questo. L'ammonimento secondo il disegno di legge move nel proposito di evitare una disgrazia, un pericolo, un reato, che potrebbe nuocere a colui, il quale è chiamato ad ascoltare il delegato o il questore della pubblica sicurezza. In questo caso gli ammonimenti sono avvalorati dall'interesse stesso di colui, al quale essi sono rivolti. L'interesse proprio una volta nettamente conosciuto è sempre tra i motivi più persuasivi e potenti della umana determinazione. Io quindi non so adattarmi, e non so partecipare al suo scetticismo sulla efficacia ed utilità degli avvertimenti, che un ufficiale di pubblica sicurezza può dirigere ad un cittadino.

In secondo luogo si è detto, che il permettere ad un pubblico ufficiale, cui è commesso l'ordine del paese, di chiamare un cittadino innanzi a sè, sia la più flagrante violazione della libertà.

Ricordiamo però che la limitazione della libertà individuale si deve sostenere le quantunque volte essa intenda alla soddisfazione delle esigenze superiori di ordine pubblico o d'interesse collettivo. Quindi, se noi ammettiamo che l'uffiziale di pubblica sicurezza possa chiamare un cittadino ad ascoltare la sua voce unicamente perchè così richiama l'ordine pubblico, così richiama la pubblica pace, la pubblica tranquillità, domando, colleghi, chi mai potrebbe levare la voce e dire sul serio che in ciò siavi una violazione della privata libertà?

La privata libertà è rispettabile sin dove la

si trovi d'accordo con l'interesse collettivo: la libertà individuale che respinge qualsiasi minima limitazione, necessaria alla soddisfazione di esigenze comuni e di ordine superiore, male si chiama libertà, che meglio le converrebbe il nome di licenza.

Oltre a ciò parmi che qualcuno abbia pure osservato che non vi sarebbe modo per contraddire presso il pretore che l'uffiziale di pubblica sicurezza abbia veramente chiamato innanzi a sè il cittadino.

Qui bisogna rammentare che l'uffiziale di pubblica sicurezza, il quale vuol far punire per la disobbedienza commessa al suo invito, bisogna che dimostri, secondo la lettera di questo articolo, gli estremi del fatto. Ed il primo estremo è che l'uffiziale abbia effettivamente invitato il cittadino per uno degli scopi indicati e che questi, senza un giustificato motivo, non abbia corrisposto all'invito.

Se l'uffiziale di polizia ciò non dimostri, la conseguenza sarà che il pretore rimanda il cittadino assoluto dichiarando di non essere il caso di applicare la multa. Mi pareva poi che da qualcuno si dicesse pure che questi articoli non richiedano che il pretore debba prendere notizia di tutti i motivi, di tutte le ragioni per le quali l'uffiziale ha invitato ed il cittadino non si è recato ad ascoltare le sue comunicazioni. Ah! questo io non lo credo e dico all'onorevole amico Vollarò che se gli articoli in esame dovessero avere questa interpretazione, io per primo non li coronerei del mio suffragio. Io sono persuaso che questi articoli richiedono che il cittadino sia effettivamente avvisato a comparire innanzi allo uffiziale pubblico per uno degli obbietti in essi specificati; e che il cittadino non abbia avuto un giusto e ragionevole impedimento a recarvisi. A queste condizioni solamente esiste il caso in cui il pretore può infliggere la multa, e fuori di esse, le quali non esistono se non dimostrate, il cittadino non dev'essere condannato.

Dice l'onorevole Vollarò e lo dice anche qualche altro che di questa facoltà l'uffiziale di pubblica sicurezza potrebbe abusare. Sono pienamente d'accordo.

Ma la Camera voglia considerare che l'Italia ha pure un Codice penale, che è scritto non solo per i privati cittadini, ma anche per i pubblici uffiziali, quando non si mantengono nella cerchia, in cui la legge li pone.

Ascoltino che cosa dice l'articolo 175 del Codice nuovamente votato.

" Il pubblico uffiziale, che, abusando del suo

ufficio, ordina o commette contro gli altrui diritti qualsiasi atto arbitrario, non preveduto come reato da una speciale disposizione di legge, è punito con la detenzione da 15 giorni ad un anno, e qualora agisca per un fine privato la pena è aumentata di un sesto ed è sostituita alla detenzione la reclusione. »

Quindi se un ufficiale di pubblica sicurezza senza legittimo motivo, senza una ragione, ma solamente per vessare un cittadino, si permetta di chiamarlo innanzi a sè e denunciarlo poscia al pretore perchè sia punito a causa d'inobbedienza; avverrà allora che quando il pretore avrà dichiarato quel che in simili casi egli deve, il cittadino, oltre il reclamo ai superiori gerarchici, i quali certamente l'ufficiale dipendente non lascerebbero senza disciplina anche per sola colpa di leggerezza, il cittadino, dicevo, ha il diritto di rivolgersi a quella autorità giudiziaria, che ho sentito più volte nella discussione di oggi definire come l'unica rocca, in cui si raccoglie la difesa della libertà e di tutti i diritti del cittadino, e domandare che il pubblico ufficiale sia punito per avere violato l'articolo 175 del Codice penale. Quindi io credo che questa facoltà, allorchè sia data all'ufficiale di pubblica sicurezza per un fine così preciso e lodevole qual'è quello che si trova designato negli articoli 40 e 41 del progetto in esame; allorchè sia nell'esercizio circondata da limiti e determinazioni tali che l'abuso non potrebbe non costituire un reato per colui che ne sia rivestito; e quando infine noi sanciamo l'ammenda di cinque lire pel cittadino il quale non abbia ottemperato all'invito del pubblico ufficiale nella sola ipotesi che il magistrato abbia riscontrato e il concorso di tutte le condizioni nelle quali questo cittadino poteva legalmente essere chiamato e la mancanza di ragioni od impedimenti giustificativi della sua contumacia, io credo, ripeto, che questa facoltà non possa avere conseguenze dannose per la pubblica libertà.

Io porto opinione che molto vantaggio pubblico e privato invece possa ritrarsi dal permettere che un ufficiale di sicurezza chiami dinanzi a sè un cittadino per ammonirlo di un pericolo, che gli sovrasti, o per distoglierlo forse da un reato che potrebbe compiersi con danno sempre degli autori e delle vittime.

Badino, o signori, che la difesa della libertà con tanto calore sostenuta su questo terreno, non riesca ad un pericolo per tutti, e ad una inumanità nel rispetto dei singoli cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Imbriani.

Imbriani. La libertà va interpretata largamente. Io non sono intollerante nè restrittivo per nessuno. Una legge deve essere garanzia di libertà per tutti, cominciando dal prete e finendo a chi porta il berretto rosso o il berretto scarlatto. Ma il pericolo di questa legge, secondo me, sta appunto nella sua sanzione legale, perchè so bene che l'opera dell'ufficiale di pubblica sicurezza quando fa un atto di conciliazione, è opera santa, lo comprendo, ma quest'ufficiale di pubblica sicurezza, per la sua opera, non ha bisogno che di autorità morale.

È tutta questione di autorità morale come quella che ha il rettore delle Università, come quella del nostro presidente della Camera. Tutta forza morale! Togliete la forza morale, è finita! Certamente non potrete regolare le discussioni parlamentari fra i carabinieri nè potrete far dettare le lezioni dai professori fra i questurini. E non concilierete due individui che non si vogliono conciliare se non li avrete convinti con la forza morale. E la forza morale rimane integra. L'ufficiale di pubblica sicurezza chiamerà, dinanzi a lui, quando crede, dei cittadini, ed i cittadini, se avranno fiducia in lui, se questo ufficiale sarà ritenuto per un galantuomo, per un brav'uomo, non si rifiuteranno di andarvi.

Mel. I birbanti no!

Imbriani. Mi direte: e i furfanti, e i delinquenti? Ma quelli non li convincerete! Per quelli avrete altri mezzi! La legge non è fatta per quelli.

Il deputato Mel fa cenno delle manette! Manette, manette, sempre manette! Ma con un po' meno di manette si regolerebbero le cose molto meglio e, io credo, si camminerebbe molto meglio. Ce lo insegnano appunto quei tali paesi dove la libertà ha radici un poco più antiche, come ci ricorda sempre l'onorevole presidente del Consiglio.

Io, per esempio, quando sono stato chiamato da un questore non mi sono mai rifiutato di andarvi. È vero che ogni volta che mi ha chiamato, mi ha chiamato per avvertirmi dolcemente di qualche restringimento delle mie facoltà di libertà. Sta bene; anche questo è vero; ma infine ci sono andato, come deve andarvi un gentiluomo chiamato da un gentiluomo. Ma voi con questo articolo, me lo imponete! È dunque nella sanzione legale che io trovo la violazione della libertà!

Scrupoli, si dice! Mi perdoni l'onorevole deputato Tondi, ma io ricordo che spesso nè magistrati, nè questurini si lasciano tenere a freno dagli scrupoli quando si tratta di violare la libertà. Egli ne sa qualcosa... E non aggiungo altro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Placido.

Placido. Era mio intendimento, onorevoli colleghi, non discendere più nell'agone di questo dibattito. Spinto da uno scatto improvviso, irrefrenabile dell'animo a pigliar la parola, dopo le osservazioni dell'amico Rosano, ho creduto dire alla buona poche ragioni che mi vennero sulle labbra spontanee, appena mi si affacciò innanzi la questione giuridica.

Non mi aspettava, per verità l'onore di esser fatto segno di uno speciale attacco dall'illustre giurista, onorevole Tondi...

Tondi, della Commissione. Ma io non attacco!

Placido ...di cui testè abbiamo ascoltato la parola. Sì, io sono stato onorato da un attacco per parte sua. Egli ha ricordato a me gli antichi versi, del poeta Venosino, che certo non potrebbero adattarsi a nessuno di noi: nessuno in questa Camera vorrà sobbarcarsi a figurare una donna venusta, nessuno a finire in pesce! (*Si ride*) Tanto meno vorrò io subire queste trasformazioni!

Ammisi, è vero, la bontà, la legittimità di un intervento preventivo dell'autorità di pubblica sicurezza, cosa anche oggi eseguita, ma l'obbligo di una presentazione forzata del cittadino, ma la esistenza di un reato, la modalità di una pena nel caso di trasgressione a quest'obbligo rivolgarono la mia coscienza di cittadino, e di giurista.

M'ingannai?

Però tanto all'onorevole Tondi, quanto all'onorevole Mel, della cui amicizia personale mi onoro, io ho bisogno di rispondere due parole, così come si scambiano fra buoni amici, cultori delle scienze giuridiche.

Non farò più questione di libertà, non parlerò più degli arbitrii, de'soprusi che potrebbero ingenerarsi, se gli articoli 39 e 40 del disegno di legge venissero adottati. La parte politica, direi, di quelle disposizioni è stata da me accennata di volo, e poscia splendidamente discussa da altri onorevoli colleghi con l'autorità della loro parola.

Ma io chieggo ai due valorosi giuristi, se nei fasti della loro vita giudiziaria si sono mai imbattuti in agenti della pubblica sicurezza che abbiano commesso reati, soprusi, arbitrii.

Mel. Sì! sì!

Placido. Se contro le affermazioni attuali di uno di essi, mi si rispondesse che fatti di questo genere commessi da agenti della pubblica sicurezza, mai siano caduti sotto il loro esame, avrei da congratularmi con essi perchè la loro vita si sarebbe svolta nel regno della luna, e mai in questo

basso, tristissimo mondo. Lo dicano le statistiche giudiziarie di tutti i tempi e di tutte le nazioni.

Una volta dunque che anche fra i funzionari di pubblica sicurezza vi può essere e vi è stata la possibilità di commettere arbitrii e reati, fino al punto da subire processi e condanne, non si venga a dire che noi vogliamo portare il discredito contro le autorità di pubblica sicurezza.

Per me, per tutti, trattasi di garantire la libertà di tutti contro il possibile arbitrio; e la possibilità dell'arbitrio vi sarebbe certamente con le disposizioni che si vogliono adottare.

Quali sono, in riassunto, le ragioni contrarie? Si dice dall'onorevole Tondi: nessuno vorrà negarsi all'invito di un questore o di un'altra autorità di pubblica sicurezza, quando vi sono due ragioni, la bontà dell'animo umano (sono sue parole), che è disposta ad accettare gli ammonimenti, e il desiderio di evitare disgrazie. Bellissimi concetti che mi ricordano l'antico proverbio: *quandoque bonus*, me lo permetta l'onorevole Tondi, *dormitat Homerus*. Mi dica Lei, onorevole Tondi, se queste ragioni tanto gravi, tanto appariscenti, che convinsero l'animo suo, siano ragioni fatte per i buoni o per i tristi.

Dica Lei, se l'individuo chiamato dall'autorità di pubblica sicurezza sia un individuo capace di presentarsi spontaneo, o un individuo riottoso alle autorità, riottoso a qualunque ammonimento. Nel primo caso le disposizioni che combatto sarebbero inutili, nel secondo diverrebbero pericolose. Inutili. Nel primo caso non v'è bisogno di minacciare all'individuo chiamato, una sanzione penale, perchè si presenterà spontaneo. Pericolose, perchè l'individuo il quale teme l'autorità di pubblica sicurezza, nè vuole sentirne i consigli, non risponderà all'invito, ed allora probabilmente l'autorità di pubblica sicurezza la quale a sua volta ha l'animo sospettoso, potrà esagerare e potrà tradurre quella chiamata in una persecuzione di novella foggia, senza controllo o freno qualsiasi. Del resto si presenti pure l'uomo malvagio alla autorità di pubblica sicurezza, si presenti spontaneo dopo l'invito, si presenti dopo tutte le coercizioni, quale sarà il costrutto finale di questa intervista, quale il risultato? Nessuno potrà cangiare le disposizioni di quell'animo, o mutarne le abitudini?

Si è detto che possa benissimo chiamarsi un cittadino senza che vi sia limitazione della libertà, e si è soggiunto: la libertà privata deve essere subordinata all'ordine pubblico. Parole, teoriche che non corrispondono ai fatti. Ma sarà veramente minacciato l'ordine pubblico? Basterà in tutti i

casi l'obbligo della presentazione accompagnato da una sanzione penale, a garantire l'ordine pubblico? Ma è questo che mettiamo in dubbio, è questo che ci spinge ad attaccare la disposizione che si vuole sanzionare con questa legge.

Vi è invece la possibilità dell'arbitrio? E chi potrebbe negarlo? Immaginiamo che ferva una lotta elettorale politica, e che fra i diversi contendenti all'onore di rappresentanti della nazione vi siano due o tre in lizza i quali sostengano una diversa bandiera, un opposto programma. Crede l'onorevole Tondi, crede l'onorevole Mel, credono tutti coloro che sono sostenitori di queste disposizioni, essere cosa strana, assurda, impossibile che uno dei contendenti sia chiamato dall'autorità soltanto per involgerlo nell'ombra del sospetto, creargli un ambiente sfavorevole nella pubblica opinione, e procurargli molestie, fastidii, imbarazzi?

Imbriani. Chiedo di parlare.

Placido. Ed allora? Questo cittadino si troverà esposto alla mercè di un funzionario di pubblica sicurezza; allora si potrà assistere a questo strano spettacolo che un personaggio di specchiato valore, pur circondato dall'aureola della pubblica opinione, debba essere accompagnato nel fervore della lotta elettorale politica, dagli agenti di pubblica sicurezza, perchè non ha obbedito. Ma è serio, è legale tutto questo? Si invoca il Codice penale. È verissimo. Il Codice penale sta anche per coloro che per abuso o per arbitrio vogliono sino ad un certo punto sacrificare la libertà dei cittadini. Ma domanderei ai miei riveriti oppositori, se credono essi che sia sempre possibile di fornir la prova dei fatti: credono essi che tutto ciò che avvenga fra le quattro mura di un ufficio della pubblica sicurezza possa essere deposto innanzi all'autorità giudiziaria?

Oh! non sanno essi quanta lotta ha dovuto sostenere il magistrato per raggiungere i colpevoli anche fra gli agenti della pubblica sicurezza, per far sopra essi gravitare la mano punitrice della giustizia? Ignorano essi come per parecchi di questi arbitrii, anche veri, anche reali, manchi la pruova legale o quanto meno, vi sia difficoltà a dimostrarli innanzi all'autorità giudiziaria? Ed allora a che parlarli di codici, di pene?

Ma vi è il discredito dell'autorità, vi sono coloro che rispondono con parole di scherno all'invito della pubblica sicurezza. Ma che? Non esisterà allora il Codice stesso ricordato dagli onorevoli Tondi e Mel, non vi saranno le pene dell'oltraggio, della diffamazione?

E la pruova non sarebbe agevole, non facile un giudizio, una condanna, se le parole di scherno per essere state riferite, certamente furono intese, raccolte, registrate in un verbale?

E ci è un'altra ragione o signori. Io vi domando: chi di noi assisterà al dialogo che passerà fra l'ufficiale di pubblica sicurezza e l'individuo chiamato per forza? Ma se il funzionario di pubblica sicurezza nel segreto del suo gabinetto si permetterà non di dire la parola di pace, non di tener la misura in quei tali avvertimenti, ma di usar anche la parola offensiva, l'insulto, il fatto non potrà provarsi e pure avremo un eccesso, un arbitrio contro l'integrità morale dell'individuo.

Signori ponetevi la mano sulla coscienza e ditemi se queste supposizioni sono astratte, impossibili, o se invece trovino nella vita pratica e reale dei fatti la loro conferma.

Che più? Mi dicano da buoni giuristi gli onorevoli contraddittori, la forma, il concetto informatore di questa nuova foggia di reato?

Sarà un reato formale, un reato politico, sarà una contravvenzione? A quale famiglia di delinquenze potrebbe essere assegnato? Lo dicano essi, perchè io non saprei rispondere.

Invece apro le pagine del nostro Codice, riscontro tutti gli scrittori di giure penale, esamino le legislazioni di paesi inciviliti, e non trovo una pena stabilita per questa nuova specie di reato, per una trasgressione all'obbligo di presentarsi all'invito dell'autorità, quando si conserva intiera la libertà di delinquere, e di mettere in non cale gli avvertimenti dell'autorità medesima. O io mi inganno, o la scienza giuridica si ribella all'assurdo di questa novella figura di reato.

Presidente. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di parlare.

Cavallotti. Non avrei voluto prender parte a questa discussione: mi sarei limitato a votar contro tanto all'articolo 40 quanto al 41, perchè appartengo alla scuola che rifugge dall'analisi troppo minuta e dal moltiplicare all'infinito per tutti i singoli casi le singole forme di prevenzione e repressione. E so che, anche senza questi articoli, l'autorità di pubblica sicurezza, quando ha voluto esercitare la funzione conciliatrice, ha avuto l'autorità morale necessaria per esercitarla. Quando è capitato anche a me tante volte di essere chiamato per informazioni dall'autorità di pubblica sicurezza, l'ho fatto senz'indugio, perchè il galantuomo, il quale capisce che si tratta di un servizio da rendere alla pubblica cosa, non solo ha premura di recarsi a queste chiamate amichevoli

ma tante volte ringrazia anche l'autorità. Viceversa, se si tratta di un briccone, di gente su cui la legge ha già posto l'occhio, allora all'autorità di pubblica sicurezza, con tutte le immense facoltà di cui dispone, non manca mai il modo di farli venire, o anche di fermarli senza bisogno di questi articoli. Laonde io penso che il moltiplicare all'infinito le facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza non farà altro che rendere più facili gli abusi.

Quello piuttosto che mi ha mosso a parlare è l'abuso continuo che ho sentito fare tanto dall'onorevole Imbriani, quanto dall'onorevole Mel, dall'onorevole presidente del Consiglio e dall'onorevole Tondi di un argomento un po' trito e ritrito.

Tondi, della Commissione. Chiedo parlare.

Cavallotti. Si suol ripetere e l'ho udito tre o quattro volte: c'erano una volta le polizie efferate delle potestà tiranniche; ora siamo in tempi di libertà. Una volta c'erano i Bolza, i Maniscalco chi. Ma, domando io, è necessario chiamarsi Bolza e Maniscalco per lasciarsi trascinare ad abusi, specialmente in momenti di eccitazione politica ed altro, per un malinteso spirito di autoritarismo?

Dopo che le passate polizie cessarono, abbiamo avuto in Italia al governo della pubblica cosa, fiori di galantuomini, gentiluomini e soldati che avevano servito il paese e sui campi di battaglia e negli uffici pubblici e che pure essendo fiori di onestà, erano dei conservatori, i quali spingevano il loro conservatorismo, ad un malinteso sgomento dell'avanzarsi della corrente democratica ed a valersi di quanti mezzi autoritari avevano in loro potere per combattere a loro modo la battaglia democratica.

Questi uomini erano patrioti quanto altri mai, soltanto si valevano delle facoltà date al potere politico, per quello che essi credevano un utile servizio reso al paese, perchè pareva loro che l'Italia si governasse meglio con i principii conservatori, di quello che coi principii democratici.

È del resto naturale, quasi inevitabile che in momenti di lotta politica fra due partiti di cui uno sia in opposizione a quello che siede sugli scanni del Governo, l'autorità politica abusi delle facoltà che ha a sua disposizione anche in buona fede, per intenti politici.

L'aver chiesto di parlare l'onorevole Tondi per rispondere all'onorevole Mel mi richiama alla memoria un fatto caratteristico, di cui mi potrà far fede l'onorevole presidente del Consiglio.

Io mi ricordo che, nel 1867, erano al governo della pubblica cosa, innegabilmente fiori di ga-

lantuomini, persone illustri per servigi resi al paese, e che, ciò nondimeno si trovavano in quel momento, in un forte attrito con tutta la corrente liberale del paese e col partito che, nella Camera, rappresentava la corrente democratica, cioè la Sinistra storica.

Tutti si ricorderanno (io non appartenevo allora alla Camera) si ricorderanno del famoso processo per simulazione di reato, contro un estinto, il povero Lobbia. Ebbene, che si è visto in quel processo? Tutti sanno che la passione politica funestò tutto il corso di quel procedimento giudiziario sul quale l'età stenderà un velo, per nascondere quel che, dietro le quinte, si svolse. L'onorevole presidente del Consiglio, che, se non erro, sedeva al banco della difesa dell'infelice Lobbia, insieme, se non erro, col deputato Mancini e con l'avvocato, deputato allora, Muratori, mi potrà far fede di questo, che cioè in quel processo vi fu una sfilata di testimoni i quali venivano a deporre sulla verità della simulazione dell'attentato.

E, con scandalo dell'opinione pubblica, con scandalo degli avvocati difensori, si venne ad acquisire al processo, che questi testimoni precisamente nel modo che è indicato dall'articolo 40, erano stati, uno per uno, chiamati dall'ufficio di pubblica sicurezza, per sentirsi ammonire a deporre in questo senso, piuttosto che in un altro. Che mi viene a raccontare, onorevole Tondi, che ci sono (le so anch'io) delle disposizioni penali nel Codice, per gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abusano del loro ufficio? Ma so anche per esperienza, che, se queste disposizioni penali colpiscono gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abusano delle loro funzioni, quando si tratta di reati comuni, viceversa, quando la passione politica se ne immischia, gli ufficiali di pubblica sicurezza, che abusano delle loro funzioni, non sono puniti, ma premiati. Questa è la regola che la esperienza mi ha insegnato e mi insegna, e che non è stata smentita mai. Dopo ciò (io finisco presto) a me pare che la presenza nella legge di questo articolo, punto necessario anzi perfettamente inutile, non sia altro che un indurre i funzionari di pubblica sicurezza in tentazione.

Et ne nos inducat in tentationem! Io non voglio una legge di tentazione! (*ilarità — Approvazioni*).

Presidente. Ora spetterebbe di parlare all'onorevole Vollaro. Intende Ella parlare nel senso dell'onorevole Cavallotti?

Vollaro. Precisamente.

Presidente. Allora, per alternare la discus-

sione, darò prima facoltà di parlare all'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. A me pare che si sia fatta una questione grossa per un argomento di lieve importanza.

Alcuni, per avversare questo articolo, hanno ricordati i tempi passati, i tempi delle tirannidi che gravavano sull'Italia, degli arbitrii che si commettevano per ragioni politiche reazionarie dai Governi cessati, fieramente intenti a comprimere lo spirito pubblico.

Io ricordo quei tempi, e credo anche di avere assaggiati gli effetti della tendenza e le conseguenze di quei sistemi di governo.

Ma oggi io mi sento perfettamente sicuro e libero e non sono punto commosso dalle ricordanze di un triste passato definitivamente cessato e non mi sento punto impaurito da questo innocente articolo e dal successivo.

A me pare che questi due articoli sieno piuttosto un freno contro gli eventuali abusi o arbitrii dell'autorità di pubblica sicurezza.

Devo esplicitamente dichiarare che per le autorità e per gli agenti di pubblica sicurezza del nostro paese, non ho punto nè diffidenza, nè disistima: e potrei citare fatti, e non pochi, veramente onorifici in loro favore.

Ma infine a che mirano questi articoli? Mirano ad impedire o prevenire che possano succedere disgrazie o reati da parte di qualche cittadino.

E che male fa l'autorità di pubblica sicurezza a chiamare dinanzi al suo ufficio quei cittadini che potrebbero esser causa di queste disgrazie, oppure che potrebbero pensare a macchinare e anche a commettere qualche reato? Il cittadino che si sente puro nella sua coscienza non ha nessuna difficoltà a presentarsi a quell'autorità e a dar conto di sé, del suo operato. Invece l'uomo che mulinava nella sua mente qualche reato, e ne dava segni di manifesta intenzione difficilmente si presta a presentarsi volontario all'autorità di pubblica sicurezza. Ma quando vi sarà chiamato e avvisato che i suoi intendimenti sono manifesti e saprà di esser già in vista dell'autorità, forse farà senno, ci penserà e si asterrà dal commettere il reato che mulinava. Oltrechè vi sono questioni personali fra i cittadini e l'azione conciliatrice dell'autorità di pubblica sicurezza in questi casi sarà salutare. Ma dicono gli avversari dell'articolo: il questore, o il delegato di pubblica sicurezza può chiamare un cittadino davanti a sé per ingiurioso o ingiusto sospetto o per fargli sfregio. Ma io rispondo; l'invito dell'ufficiale di

pubblica sicurezza è però assolutamente obbligatorio?

No, perchè è condizionato al giudizio dell'autorità giudiziaria.

Chi si rifiuta all'invito è condannato all'ammenda di 5 lire. Ma chi pronunzia sull'applicazione di questa ammenda? Il pretore e questi certamente, se l'invito non è ragionevole o non è giustificato, non ordina la ammenda.

Ma quell'individuo, si obietta, può anche esser tradotto davanti al questore dalle guardie. No, nemmeno questo è possibile senza l'autorizzazione del potere giudiziario. Quindi voi, in tutti questi casi, avete la garanzia dell'autorità giudiziaria e quindi non può esservi arbitrio per parte dell'autorità di pubblica sicurezza; anzi avete un freno in questa disposizione contro eventuali arbitrii di essa.

L'onorevole Cavallotti citava testè certe ammonizioni di testimoni che dovevano presentarsi davanti ai giudici. Ma sarebbero possibili queste ammonizioni con questo articolo? Mai no.

Allora era un uso, era quasi autorizzato l'arbitrio di chiamare un cittadino ed ammonirlo anche senza ragione; ma qui in questa legge si dice che ogni cittadino può rifiutarsi quando l'invito sia irragionevole, nè può essere pel suo rifiuto punito senza un giudizio del pretore, senza un giudizio dell'autorità giudiziaria; quindi avete un freno invece ai possibili arbitrii da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, e non già un detrimento alla libertà personale dei cittadini.

Questi sono allarmi, sono sospetti irragionevolissimi, mentre con questi articoli si possono prevenire veramente i delitti; si possono prevenire veramente disgrazie; solamente vorrei che Ministero e Commissione li rendessero un po' più determinati e precisi: vorrei che si levassero parole che, nella loro indeterminatezza, potrebbero veramente offendere la libertà dei cittadini; ma quando avrete indicati i motivi, i casi in cui il questore può chiamare un cittadino davanti a sé per avvertirlo, per ammonirlo, e quando avrete la garanzia del giudizio dell'autorità giudiziaria, allora l'efficacia di questi articoli sarà assolutamente benefica, senza che ne venga un pericolo, un arbitrio, uno sfregio per i cittadini onesti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vollaro.

Vollaro. Non avrei chiesto di nuovamente parlare, se l'onorevole Tondi non me ne avesse data un'altra volta occasione.

Io lo ringrazio, imperocchè non ha interpre-

tato dissimilmente da quello che avea creduto l'articolo 41. Il pretore applica l'ammenda, e se dopo l'applicazione dell'ammenda io pago le cinque lire, ma mi rifiuto di obbedire di nuovo all'invito, può ordinare che io sia accompagnato all'ufficio dagli agenti di pubblica sicurezza.

Questa disposizione non è di origine governativa, ma opera di una delle tante Commissioni che si occuparono delle leggi di pubblica sicurezza; non so se ne facesse parte di qualcuna l'onorevole magistrato che ha testè parlato.

Ma ditemi, e qui rispondo a una frase dell'onorevole Mel: perchè questo principio di autorità si vuol ledere? Ed io alla mia volta domando: il principio d'autorità è forse anteriore al principio della libertà, o è una conseguenza della libertà? Non sono le *Collettività* libere che lo incarnano?

Ritorno alla questione.

Si disse: gli articoli sono fatti contro i birbanti; pei galantuomini non c'è pericolo.

Ma anche per i birbanti ci vogliono le garanzie. Voi stabilite che il funzionario di pubblica sicurezza, a fine di prevenire un reato (vedete che è molto generico), possa, sotto la sua responsabilità, invitare a comparire nel suo ufficio coloro cui credesse di dover rivolgere degli *ammonimenti*. Nuovo genere di ammonizione sommaria. Il citato che non comparisce è punito; se ricalcitra gli si pongono le manette! Dico manette, perchè so come procede l'autorità di pubblica sicurezza, il citato deve essere accompagnato e sappiamo come si fanno codeste gite in compagnia.

Ora ditemi un po' voi che vi preoccupate del principio di autorità, vi siete preoccupati del diritto di libertà sacro, garantito nel cittadino?

E per il funzionario, che sotto la sua responsabilità commette un errore o un arbitrio, non pensate a stabilire una sanzione penale?

Perchè il magistrato, dinanzi al quale traducete il cittadino che non obbedisce all'invito, non potrà essere giudice fra la mia infrazione all'ordine dell'autorità e l'ordine stesso? Del giudice non potete avere paura. Senza giustizia non vi è regno; è il fondamento dello Stato. E se il magistrato, che voi fate ultimo giudice del mio ricalcitrato, riconosce che il funzionario che ha ordinato, sotto la sua responsabilità, (vedete che qui il principio d'autorità non c'entrerebbe) la mia comparizione, lo fece per capriccio e senza bisogno, a quale pena assoggetterete quel funzionario? A me la multa e le manette, a lui niente. La legge perchè deve avere una sanzione solo per i

cittadini, e non per i funzionari, che l'agglomerazione dei cittadini mantiene e paga? Ecco quali sono le ragioni, onorevole magistrato, per le quali non approvo questa disposizione che lede la libertà la quale deve essere sempre rispettata, da tutti rispettata. Di leggi ve ne sono abbastanza, nel Codice penale avete un arsenale di disposizioni per questo scopo senza che occorra farne delle nuove. E d'altra parte, preoccupatevi anche delle modalità della legge, fatela intera, chiara, che tutto provveda.

Dite come debba essere regolato l'invito a comparire. Il capo dell'ufficio di pubblica sicurezza mi dice: comparisci: come? perchè? debbo ignorarlo? — Non comparisco, mi si condannerà in contumacia; mi costringete di nuovo a presentarmi. Ricalcitra — sarò costretto con la forza. — Dunque, onorevole ed egregio magistrato di Cassazione, preoccupatevi un po' più della libertà e delle leggi e non aggiungo altro.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha già parlato due volte, onorevole Imbriani.

Imbriani. Sì, ho parlato due volte; e mi permetta di dire due parole per la terza volta.

Presidente. Ne ha facoltà.

Imbriani. Avendo veduto qui presente l'onorevole ministro di grazia e giustizia, ho chiesto di parlare per chiedergli soltanto se egli, che, nella seduta del giorno 11 dicembre 1878, trattò con tanta altezza di vedute e di intendimenti, la teoria del prevenire e del reprimere, non trovi che in questi articoli vi si tratti di assoluta prevenzione. Ecco ciò che io volevo chiedere al ministro di grazia e giustizia.

Al presidente del Consiglio rivolgo poi una ultima parola. L'autorità non è fatta che per rendere servigi alla libertà, non per altro. Essa deve esserne la garanzia.

È però vero che chi possiede l'autorità spesso calpesta la libertà; e questo sembra fatale, sembra una regola generale.

Per questa volta, via, lasci che la libertà passi innanzi alla autorità...

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Ne avete troppa!

Imbriani. Ne abbiamo troppa; è vero? La libertà non è mai troppa. Eppoi ce la dà Lei la libertà, o l'abbiamo conquistata noi?

Presidente. L'abbiamo dalla legge.

Imbriani. L'abbiamo conquistata noi; e perciò è diventata legge.

Presidente. È sancita dalla legge.

Imbriani. Ma non la concede Ella, onorevole presidente del Consiglio! Non è una largizione per Dio. È una conquista nostra. (*Interruzioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole De Zerbi.

De Zerbi. Non debbo fare che una dichiarazione.

Non avrei domandato di parlare se da questa

parte della Camera due oratori non avessero difeso l'articolo in discussione.

Poichè due oratori l'hanno difeso, poichè a me pare che questo articolo violi la libertà, che non deve essere violata, ho domandato di parlare per dimostrare che quando si tratti di questioni di libertà, e dall'una e dall'altra parte della Camera, si può avere lo stesso concetto, lo stesso pensiero.

Non si tratta, come si è detto, di una questione lieve; si tratta di una questione gravissima, si tratta del dissidio eterno fra due scuole, fra due indirizzi, fra due sentimenti politici, che sono chiamati liberale l'uno, autoritario l'altro, due indirizzi, due scuole, che sono chiamate dai sociologi *stato di diritto* l'una, *stato di polizia* l'altra, stato di polizia non nel senso piccolo della parola, stato di polizia nel senso alto della parola, cioè che lo Stato debba provvidenzialmente prevedere e provvedere. Ma non è questo lo stato della nostra scuola, lo stato che la nostra scuola liberale vagheggia.

Lo stato, che la nostra scuola liberale vagheggia, è lo stato di diritto, nel quale il diritto del cittadino non può essere menomato se non quando esso violi apertamente il diritto di un altro cittadino, di un'altra corporazione. (Bene! *all'estrema sinistra*). La teorica dell'onorevole Tondi...

Tondi, della Commissione. Chiedo di parlare.

De Zerbi... che cioè la libertà dei cittadini possa essere menomata, sempre che ciò sia utile alla pubblica cosa, non è teorica liberale, me lo perdoni il mio illustre amico, è teorica giacobina.

La libertà non può essere menomata, solamente perchè ciò sia utile alla pubblica cosa; dappoichè il diritto individuale è tanto sacro, quanto è sacro il diritto collettivo. (Bravo! *a sinistra*).

La libertà individuale può essere menomata soltanto quando sia necessario, indispensabile, assolutamente urgente alla pubblica cosa, alla collettività. Ora guardiamo se, nel caso attuale, vi sia davvero la necessità, l'urgenza, l'indispensabilità del provvedimento. Io non la vedo, e sebbene questo provvedimento finora non ci sia stato, pure il Governo italiano ha saputo reggere la pubblica cosa, senza che l'ordine fosse turbato. Nella legislazione attuale non c'è quel che ora si vuole introdurre nella legislazione nuova. V'era quel che la Commissione chiama avvertimento ed il progetto ministeriale chiama ammonimento e che vuol dir lo stesso che ammonizione, dappoichè

io non so distinguere troppo la differenza fra l'ammonizione e l'ammonimento.

Ora, signori, non è una pena questa che volete introdurre nella legislazione, ma è senza dubbio una molestia, ed è una molestia non solo non indispensabile, non necessaria, ma anche inefficace come da altri oratori è stato dimostrato.

È efficace soltanto, come ha detto l'onorevole Placido, per il cittadino buono, onesto, per il cittadino che sente il dovere di essere rispettoso verso le autorità costituite. Mentre dunque questa disposizione potrebbe da un lato essere inefficace, dall'altro potrebbe essere sorgente di arbitrii e di abusi.

La legge non la facciamo per il momento: se la facessimo per il momento, io, avendo fiducia piena nell'attuale Ministero potrei concedergli questa facoltà che a me pare esorbitante: ma le leggi rimangono, mentre i ministri passano. Il personale della pubblica sicurezza oggi può essere buono, domani, cattivo. Noi esaminiamo le questioni di pubblica sicurezza troppo leggermente perchè abbiamo riguardo soltanto alle grandi città, ma nei piccoli centri l'ufficiale di pubblica sicurezza talvolta diventa un tirannello. (*È vero*) Guai se gli si danno facoltà esorbitanti! Ma dice quest'articolo che ci si vuol far votare, che l'ufficiale di pubblica sicurezza può chiamare, sempre che voglia, il cittadino per dargli un ammonimento, quando egli crede di dover prevenire reati, di dover evitare disgrazie.

Ma tuttociò è enorme! Prevenire reati che l'autorità di pubblica sicurezza immagina! Così avremo la censura preventiva della stampa; dappoichè quando incomincia una polemica, quando incomincia un attacco di un giornale contro il Governo, l'autorità di pubblica sicurezza può prevenire il reato di diffamazione, può chiamare il giornalista ed ammonirlo. Senza dubbio poi, questo articolo sarà fonte di arbitrii in tempo di elezioni. Allora l'ufficiale di pubblica sicurezza, il quale non voglia fare il compito suo con perfetta coscienza, può benissimo abusare di questa facoltà.

E quale il rimedio? L'onorevole Tondi ci ha letto un articolo del Codice penale che non mi pare sia a proposito. Quell'articolo del Codice penale dice, che è punito l'ufficiale il quale abusa dell'autorità sua facendo cosa che la legge non gli permette di fare. Non è il caso, perchè qui la legge glielo permetterebbe. Perchè qui l'ufficiale di pubblica sicurezza è giudice ed esecutore al tempo stesso. Spetta all'ufficiale di pubblica sicurezza il giudicare se vi sia il pericolo;

se vi sia da prevenire qualche reato, se vi sia da evitare qualche disgrazia, e l'ufficiale di pubblica sicurezza stesso esegue.

L'onorevole Cavalletto diceva: quando avrete ben determinato i casi in cui un questore possa chiamare un cittadino, si può accettare questo articolo. Ma questi casi non sono determinati; questo articolo è un aborto legislativo, non è un articolo di legge. Non sono determinati i casi in cui l'ufficiale di pubblica sicurezza possa chiamare il cittadino; non è determinato come la citazione debba esser fatta; nulla è determinato.

Signori, nel mutare la legislazione, in materia che riguarda la libertà individuale, *evidens debet esse utilitas*, come dicevano i romani. Ora qui l'utilità evidente io non la vedo. Io vedo che paesi assai più travagliati del nostro dalle agitazioni politiche e dai reati comuni, come per esempio l'Inghilterra, non pensano d'introdurre una simile disposizione nella loro legislazione. Si dice che è materia di poca importanza. Ma in Inghilterra sarebbe questione gravissima questa di vedere se si possa menomare la libertà del cittadino, non perchè egli abbia commesso un reato, ma perchè altri sospetta che egli possa forse non impedire un reato.

Noi abbiamo una legislazione, la quale punisce il reato: ora introdurremo nella nostra legislazione il regime dei sospetti.

Per queste ragioni io voterò contro l'articolo.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno. (*Segni di attenzione*).

Crispi, ministro dell'interno. Onorevoli colleghi, la lotta che si è sostenuta per questo articolo 40 mi ha fatto, non ve lo nascondo, una dolorosa impressione.

Dissi un momento fa che la disposizione, che fu introdotta nel disegno di legge sottoposto al vostro esame, era stata la prima volta proposta dalla Commissione parlamentare, che nel 1882 era stata incaricata di esaminare il disegno di legge di sicurezza pubblica, statole presentato.

Membri di quella Commissione erano il compianto Varè, gli onorevoli Indelli, Pelosini, Franzi.....

Indelli. Domando di parlare.

Crispi, ministro dell'interno.... Cocco-Ortu e Curcio.

Fo queste citazioni a titolo d'onore, e per rammentarvi che membri della Commissione erano giureconsulti, che non solo hanno il culto della patria e della libertà, ma hanno il senso giuridico ed il rispetto della giustizia.

Voi avete votato l'articolo 39, e questi che seguono non ne sono che il complemento.

Io non vorrei però che restasse nell'animo della Camera e del paese il pensiero che io abbia voluto una disposizione, che col tempo potesse essere sorgente di abusi. Il solo sospetto, il solo dubbio mi obbliga a protestare contro quest'accusa, e a dichiarare che a me, dopo tutto, poco cale che quest'articolo e il seguente restino nella legge. (*Bene! Bravo!*)

È un brutto vezzo, signori, il ritenere il Governo come il nemico del paese e delle istituzioni; (*Bene!*) bruttissimo poi quello di ritenere che gli agenti di pubblica sicurezza non esistano e non siano stati istituiti che per commettere abusi. (*Bravo!*)

No, signori, anche nei tempi più tristi dei Governi che ci precedettero, non si verificò alcuno degli esempi che qui furono citati, e in cui si fosse abusato onde intimidire le persone, ed anche servirsi delle facoltà di polizia per imporre o testimonianze o giudizi che erano al di fuori della giustizia del paese.

Ammetto, signori, che qualche cosa è necessario a completare l'articolo che avete votato. Ma io non tengo alla forma. E seppure una forma migliore e più precisa che eviti la possibilità degli abusi non si possa trovare, io sono pronto a rinunziarvi. (*Bravo!*)

Prego quindi la Camera di permettere che gli articoli 40 e 41, che sono stati oggetto di così vivace discussione, siano rimandati alla Commissione, o per trovar modo di migliorarne la forma, o anche per decidere che non debbano venire in discussione. (*Bravo! Bene! — Approvazioni vivissime*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente della Commissione.

Indelli. Ho chiesto di parlare prima io.

Presidente. Il suo è un fatto personale. Parlerà dopo,

Indelli. Si tratta anche di dimostrare la mia coerenza.

La Porta, presidente della Commissione. Anche noi della Commissione eravamo lontani dal supporre che questi articoli potessero dar luogo alla discussione che è qui avvenuta, e si potessero ravvisare in essi quei pericoli, di cui si sono preoccupati molti nostri onorevoli colleghi. Io assicuro la Camera, a nome della Commissione, che se noi avessimo potuto supporre che questi articoli potessero dar luogo a simili dubbi, non li avremmo proposti. Dichiaro quindi che la Commissione accetta il rinvio proposto dall'onorevole

ministro, ed accetta di studiare se vi è modo di modificarli in guisa che qualunque sospetto d'arbitrii possa essere tolto.

In caso contrario la Commissione abbandonerà gli articoli stessi.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Indelli, per fatto personale.

Indelli. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle gentili parole usate a mio riguardo, ricordando anche il mio povero nome.

Ora io, il quale sono contrario ai due articoli che sono stati discussi, debbo ricordare, particolarmente all'onorevole relatore, che era anche relatore di quella legge della pubblica sicurezza del 1882, che io fui uno tra i componenti della Commissione contrarii a quella misura: e che ci siamo dimessi quando fu accolta dalla Commissione.

Tondi, della Commissione. Chiedo di parlare per fatto personale.

Presidente. Ha facoltà di parlare, per fatto personale, l'onorevole Cavalletto.

Cavalletto. Il fatto personale è chiaro. L'onorevole De Zerbi disse; giacchè da questa parte della Camera due oratori hanno sostenuto gli articoli in questione di questo disegno di legge, io devo fare una dichiarazione, e quasi una protesta contro le cose che ebbero a dire l'onorevole Mel ed il modesto parlatore presente.

Ma, l'onorevole De Zerbi doveva ricordare che io desiderava che gli articoli fossero meglio precisati. Egli poi non ha ricordato quello che io ho detto, che cioè questi articoli, subordinando l'azione degli ufficiali di pubblica sicurezza al giudizio del pretore, toglievano ogni pericolo che questa facoltà data agli ufficiali di sicurezza pubblica potesse eccedere.

Ammesse quindi queste due condizioni da me desiderate o affermate, non c'è pericolo di lesione di libertà personale, della quale siamo tutti zelanti, della quale siamo tutti difensori. Non dobbiamo avere i sospetti, i timori del tempo passato, ma lasciamolo una buona volta questo passato, già finito, dimentichiamolo per sempre, od almeno ricordiamolo soltanto per impedire che ritorni.

Presidente. L'onorevole Tondi ha facoltà di parlare per fatto personale.

Tondi, della Commissione. Ho chiesto di parlare per fatto personale, poichè l'onorevole De Zerbi mi ha attribuito un concetto che, a vero dire, nè ora nè mai dacchè verso tra leggi e codici, mi passò neppure per la mente. Egli ha supposto che io ritenga il diritto collettivo più sacro che il diritto individuale. Mai più! Quel

che io veramente ho detto, come l'onorevole De Zerbi potrà vedere a suo agio nel resoconto, si è che quando venga in collisione il diritto individuale e il diritto collettivo, o meglio quando non sia possibile la simultanea o la intera soddisfazione dell'uno e dell'altro diritto, è l'individuale che deve cedere, giacchè l'utilità di tutti è sempre preferibile a quella dell'uno o dei pochi. Questo concetto, onorevole De Zerbi, non contraddice a quello da lei annunziato circa la rispettabilità e dell'uno e dell'altro diritto. Se non che Ella vede il diritto collettivo da una parte e il diritto individuale dall'altra e sentenza. Io mi spingo più oltre e considero il momento in cui quei due diritti s'incontrano, ed han necessità di vivere l'uno a spese dell'altro. È per questo caso che io accennai, ed ora mantengo che il concetto vero di libertà non repugna alla prevalenza del diritto collettivo sul diritto individuale. Se ciò è veramente quello che all'onorevole De Zerbi parve, com'egli ha detto, libertà giacobina, sappia che l'opposto a me sembra causa evidente e necessaria di anarchia, non essendo più concepibili nè tributi, nè imposte, nè eserciti, nè flotte, nè qualunque altro mezzo indispensabile all'esercizio delle supreme funzioni di ogni Stato civile.

L'onorevole De Zerbi ha detto che egli non comprende la differenza tra l'ammonimento e l'ammonizione.

De Zerbi. Filologicamente.

Tondi, della Commissione. Ma noi non siamo qui a fare la questione di filologia. Qui siamo a vedere se in questi benedetti o maledetti articoli...

Voci. Maledetti.

Tondi, della Commissione... 40 e 41, dove si parla di ammonimento, questa parola possa avere lo stesso significato dell'ammonizione, di cui parla la legge di pubblica sicurezza.

Voci. No!

Tondi, della Commissione. Se questa confusione dunque non può accadere, manca sotto questo rispetto, ogni ragione di scandalizzarsi.

L'onorevole De Zerbi ha detto che con questo articolo si apre la porta agli arbitrii.

Onorevole De Zerbi, non faremmo più una legge se il solo pericolo dell'arbitrio ce ne dovesse distogliere. Giacchè, non v'ha legge per quanto precisa, la quale non possa presentare qualche lato all'arbitrio od al sopruso, come non vi ha cosa santa che non corra pericolo di essere adulterata.

In questi casi, ove non sia possibile togliere di mezzo il pericolo dell'arbitrio, sarà savio con-

siglio preparare, se manchino, i mezzi come rintuzzare quell'arbitrio che fa spavento a Lei, come fa spavento a me.

Io ho dato già lettura dell'articolo 175 del Codice penale; esso, onorevole De Zerbi, sarebbe proprio applicabile a capello contro l'arbitrio da Lei temuto. L'articolo 40 del progetto non dice in generale, come Lei suppone, che l'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di chiamare un cittadino; esso, ed il susseguente articolo 41, stabiliscono quali sono le circostanze, i casi, ed i modi in cui può tale facoltà esercitarsi. Se la venisse esercitata altrimenti o fuori dei casi consentiti, oggi non avverrebbe come nei tempi e sotto i reggimenti cui si ricorse per tirar fuori esecrati esempi di violenza e di soprusi. Oggi ci difendono le liberali istituzioni politiche, e la eguaglianza di tutti innanzi alla legge. L'onorevole De Zerbi, consulti i volumi della nostra giurisprudenza e vedrà che essi sono pieni delle dichiarazioni di competenza dell'autorità giudiziaria, per punire e gastigare quei che nell'esercizio di pubbliche funzioni non si sieno mantenuti nei limiti della legge.

Dopo questo non ho altro da dire.

Presidente. L'onorevole Filopanti ha facoltà di parlare.

Filopanti. Ho domandato di parlare prima dell'onorevole presidente del Consiglio...

Presidente. Non l'ho udito, onorevole Filopanti.

Filopanti. Voleva dichiarare che voterò contro l'articolo 40 perchè lo reputo inutile...

Voci. È stato ritirato.

Filopanti... e contro l'articolo 41 perchè lo credo ingiusto.

Sono felice di avere udito le parole dell'onorevole presidente del Consiglio, sperando nella saggezza della Commissione che accoglierà la lodevole proposta del Governo.

L'articolo 40 è inutile, essendochè l'autorità di pubblica sicurezza, anche senza una dichiarazione esplicita della legge, ha la facoltà e l'obbligo di chiamare un cittadino per avvertirlo di cose che sono nell'interesse pubblico e nell'interesse del chiamato stesso, ma deve farlo in modo cortese, quindi sotto forma di preghiera e non già in forma di minaccia.

È avvenuto a me, come è avvenuto all'onorevole Imbriani, di esser stati chiamati in modo cortese dai questori, e siamo andati. Ma se ora fossi chiamato sotto la minaccia di una punizione, sarebbe un affronto che riceverei; un affronto contro cui avrei diritto di protestare, e non ubbidire alla chiamata. Quindi se fossero man-

tenuti i due articoli, voterei contro. (*Conversazioni*).

Presidente. Dunque, in conformità della proposta messa innanzi dall'onorevole presidente del Consiglio, rimane sospesa qualsiasi deliberazione riguardo agli articoli 40 e 41; ed i medesimi sono rinviati alla Commissione, affinchè ne modifichi la forma, in modo da conciliare le diverse opinioni, oppure esamini se sia il caso di proporre la loro soppressione.

Mi pare che si possa procedere oltre, (*Si! si!*) nell'esame degli altri articoli.

Imbriani. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Imbriani. Si è fatta una così larga discussione che l'ordine del giorno puro e semplice su questi articoli, mi pare che sarebbe la migliore delle soluzioni. Francamente, io lo propongo.

Presidente. Ella può proporre che l'articolo sia respinto, ma c'è la proposta sospensiva dell'onorevole presidente del Consiglio, che ha la precedenza.

Imbriani. Non insisto, perchè la sospensiva ha la precedenza; mi pareva però più logico...

Presidente. Ne parleremo venerdì. (*Harità*).

“ Art. 42. Gli agenti di pubblica sicurezza, compresi i comandanti di brigata dei reali carabinieri, devono informare prontamente, per iscritto, gli ufficiali di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione si trovano, di ogni reato e di ogni avvenimento importante che accada nei luoghi dove prestano servizio.

“ Nei casi urgenti le informazioni potranno essere date verbalmente, tenuto fermo l'obbligo di riferire successivamente per iscritto, con ispeciale rapporto, ed anche osservate le prescrizioni del Codice di procedura penale. „

(*È approvato, e sono pure approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 51 incluso*).

“ Art. 43. È dovere degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza di consegnare in un chiaro ed esatto rapporto o verbale, quanto hanno eseguito o potuto osservare in servizio. „

“ Art. 44. Dinnanzi al pubblico, nell'esercizio delle loro funzioni, gli ufficiali di pubblica sicurezza devono porsi ad armacollo la sciarpa tricolore. Gli ordini e le intimazioni saranno sempre date in nome della legge. „

“ Art. 45. Gli ufficiali incaricati della esecuzione dei servizi di pubblica sicurezza potranno richiedere la truppa, quando siano insufficienti o non disponibili i reali carabinieri e gli agenti di pubblica sicurezza. „

“ Art. 46. La truppa resta sotto il comando dei suoi capi militari che nella esecuzione del servizio per cui furono richiesti, sono agli ordini degli ufficiali di pubblica sicurezza ai quali ne spetta per intero la responsabilità. ”

“ Art. 47. La truppa che interviene sul luogo di un reato, è specialmente incaricata d'impedire che, sino all'arrivo dell'autorità competente, venga alterato lo stato delle cose; ma presterà tuttavia i soccorsi di cui vi sia bisogno. ”

“ Art. 48. Procedendosi ad un arresto, la persona arrestata è presentata all'autorità che ha emesso il mandato di cattura, ovvero all'ufficio di pubblica sicurezza.

“ Riconosciuta la regolarità dell'operazione dovrà, entro le 24 ore, essere rimessa all'autorità giudiziaria. ”

“ CAPO IV. — *Disposizioni generali e transitorie.* — Art. 49. Il ministro dell'interno, di accordo con gli altri ministri competenti, può con suo decreto attribuire la qualità di agenti di pubblica sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate ed ai cantonieri, purchè posseggano i requisiti determinati dal regolamento e prestino giuramento innanzi al pretore; come pure ad altri agenti destinati dal Governo alla esecuzione ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti dello Stato. ”

“ Art. 50. I Comuni, i Corpi morali e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia dello loro proprietà.

“ Le guardie particolari devono possedere i requisiti determinati dal regolamento, essere approvate dal prefetto e prestare giuramento innanzi al pretore.

“ I loro verbali, nei limiti del servizio cui sono destinate, faranno fede in giudizio sino a prova contraria. ”

“ Art. 51. Ove la sicurezza pubblica sia esposta a serio pericolo o gravemente turbata in una o più località del regno e siano insufficienti al bisogno i reali carabinieri in servizio attivo e le guardie di città, il Ministero della guerra, sulla richiesta di quello dell'interno potrà, valendosi della facoltà stabilita dall'articolo 131 del testo unico della legge 17 agosto 1882 sul reclutamento dell'esercito, chiamare sotto le armi per la durata dello straordinario bisogno quel numero di carabinieri in congedo illimitato che si crederà necessario. La spesa relativa sarà a carico del bilancio del Ministero dell'interno.

“ Art. 52. Le guardie di pubblica sicurezza a piedi entreranno nel Corpo delle guardie di

città mantenendo gli obblighi di ferma a cui sono vincolate.

“ Le guardie municipali che abbiano i requisiti necessari, saranno ammesse nel Corpo delle guardie di città. ”

Mi pare che questo articolo debba essere almeno per ora sospeso.

Brunialti, della Commissione. Non solo questo, signor presidente, ma anche gli altri 53, 54 e 55... debbono esser sospesi.

Crispi, ministro dell'interno. Ma il 56 si può votare perchè non ha che fare coi precedenti...

Presidente. Allora la Commissione propone di sospendere ogni deliberazione sugli articoli 52, 53, 54 e 55.

“ Art. 56. Sono a carico delle provincie sino alla scadenza del quinquennio, di cui all'articolo precedente, le spese di mobilio degli uffici di pubblica sicurezza. ”

Curcio, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Nè ha facoltà.

Curcio, relatore. Signor presidente, quest'articolo è coordinato con l'articolo precedente; ora se l'articolo precedente restasse in vigore allora l'articolo 56 avrebbe ragione di essere, altrimenti bisognerebbe mettere a partito l'articolo 52 della Commissione che noi proponiamo come emendamento.

Presidente. Allora anche questo rimarrà sospeso.

Veniamo all'articolo 57:

“ Il servizio d'anagrafe, istituito a termini della legge 23 dicembre 1888, n. 5888, negli uffici di questura, potrà istituirsi anche presso gli altri uffici di pubblica sicurezza. ”

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Ricci Vincenzo.

Ricci Vincenzo. Quest' articolo non è che una estensione dell'articolo 141 della legge di pubblica sicurezza votata ultimamente dal Parlamento.

L'indicato articolo era così concepito “ È istituito in ogni ufficio di sezione delle città sedi di questura un registro di anagrafe statistica nei modi e con le forme che si determineranno col regolamento. ”

Quell'articolo di legge passò, per quanto mi consta, affatto inosservato tanto nella Camera come nel Senato, ed anche percorrendo le relazioni sia del ministro come della Commissione parlamentare, non si trova che ne sia stata rilevata l'importanza. Successivamente venne pubblicato il regolamento per l'esecuzione della legge di sicurezza pubblica e noi troviamo negli articoli 109 e 110

due disposizioni che meritano speciale attenzione. All'articolo 109 si dice:

“ Nei Comuni ove sia istituito il servizio di anagrafe statistica, di cui è parola nell' articolo 141 della legge, chiunque per qualsiasi titolo si trovi investito della proprietà, o della amministrazione di case, dovrà entro un mese dalla pubblicazione del presente regolamento dichiarare all'ufficio di pubblica sicurezza a quali persone abbia affittato, o, a qualsiasi titolo, concesso l'uso dei locali dello stabile.

“ Notificherà successivamente tutti i cambiamenti che sopraggiungessero, indicando il capo di famiglia che esce e quello che entra, nel termine di giorni cinque dall'avvenuto cambiamento. ”

L'articolo 110 è così espresso:

“ Entro gli stessi termini ogni capo di famiglia deve pure indicarne tutti i componenti e successivamente notificare i cambiamenti che accadono nella composizione di essa, specificando il nome e cognome, e le altre qualifiche delle persone che entrano a farne parte e di quelle che ne escono. ”

E poi seguono altre disposizioni, colle relative sanzioni penali.

Ora io ritengo che il Governo abbia compreso la gravità di queste disposizioni, dal momento che l'effetto delle medesime che doveva aver luogo entro il mese di gennaio, fu prorogato con una disposizione recente fino al 31 marzo di quest'anno.

Ma io vorrei domandare all'onorevole ministro dell'interno, se egli ritiene che anche all'articolo 57 della legge che ora si discute debbano essere applicate le stesse disposizioni che vi sono nel regolamento per l'applicazione della legge di sicurezza pubblica.

Io crederei di sì, perchè siccome anche per l'applicazione di questa legge si farà un regolamento apposito, è molto probabile che analoghe disposizioni vengano riprodotte nel nuovo regolamento.

In sostanza, la disposizione di questi due articoli di legge, combinata col regolamento, si ridurrà a questo, che invece di stabilire provvedimenti che abbiano per effetto la tutela della sicurezza pubblica, si viene a costituire una nuova e duplicata forma di censimento parziale. Ora io non so se sia conveniente e necessario introdurre così un nuovo onere finanziario per effetto della spesa, che risulterà per questo nuovo censimento parziale, dovuto all'articolo 37 della legge che ci sta innanzi e che estende la disposi-

zione della legge di sicurezza pubblica a tutti i luoghi dove ci sono uffici di pubblica sicurezza. Ciò mentre rimarrà sempre la necessità del censimento generale in epoca assai prossima.

Tra le disposizioni del regolamento cui ho accennato ve n'ha una assolutamente gravosa; ed è l'obbligo cui sottostanno i capi di famiglia di denunziare entro giorni cinque ogni variazione che sia avvenuta nel personale della famiglia. Questa disposizione ha già dato luogo a molte osservazioni, ed è stata accolta dall'opinione pubblica poco favorevolmente.

Io non so se l'onorevole ministro dell'interno creda che questa disposizione sia assolutamente necessaria per la sicurezza pubblica. A me pare di no. Mi sembra anzi che applicando questa disposizione, sia completamente snaturato il concetto della legge.

Nell'impiantare questi speciali uffici di anagrafe, si deve credere che la legge avesse per iscopo di provvedere l'autorità di pubblica sicurezza di tutte quelle indicazioni che possono riferirsi a stabilimenti pubblici, a luoghi ove succede un frequente cambiamento di persone, ma non di introdurre un'altra forma di censimento. Si è detto che gli uffici di anagrafe i quali già oggi sono stabiliti nei municipi non possono funzionare regolarmente per mancanza di sanzioni penali. Ora io ho voluto esaminare quali sono le disposizioni del decreto reale che disciplina questo servizio ed ho rilevato che non vi mancano disposizioni penali.

Soltanto la differenza sta in ciò: mentre allora l'autorità municipale aveva il carico di assumere le informazioni che le potessero abbisognare, oggi quest'obbligo si accolla ai cittadini; e questa, è bene dirlo francamente, non è considerata altrimenti che una nuova seccatura che si impone al pubblico.

Ma dirò di più; a questa disposizione, o ai suoi effetti si è data subito dal pubblico un'interpretazione molto curiosa, e si è creduto che fosse stabilita a scopo fiscale. Io sono perfettamente convinto che l'onorevole ministro dell'interno non ha avuto affatto quella intenzione, ma credo di far bene esponendo qui pubblicamente come questa interpretazione, che sarà erronea, sia entrata nell'animo di molti.

Ora a me spiace molto che le leggi che si emanano possano indurre in questa opinione, che con mezzi indiretti il Governo voglia accertarsi della possidenza dei cittadini e dei loro obblighi per quanto si riferisce al pagamento delle imposte: Ciò mi spiace assai anche perchè parmi che

non possa per nulla contribuire ad accrescere quel senso morale di sincerità che noi desideriamo infondere nelle nostre popolazioni di fronte alle dichiarazioni relative all'imposta e alla parte di pubblici carichi che ciascun di noi debbe sopportare. Mi pare anzi che noi aiuteremo l'aggravarsi della tendenza opposta tanto più quanto più si fa supporre che il Governo cerchi dei mezzi indiretti per raggiungere lo scopo dell'accertamento delle imposte.

Ad ogni modo, di fronte alla nuova spesa che risulta con l'istituzione di questo servizio, di fronte all'effetto che produsse nella opinione pubblica questa disposizione, io domando all'onorevole ministro se egli non creda che, estendendo a gran parte dello Stato questo speciale servizio, non sia utile di modificare il regolamento di pubblica sicurezza, e limitare le disposizioni che riguardano questo servizio al vero scopo loro, cioè a quello che è strettamente necessario per la tutela dell'ordine pubblico.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'articolo 141 della legge 30 giugno 1889 sulla pubblica sicurezza stabiliva in ogni sezione delle città sedi di questura un registro di anagrafe.

In questa legge che discutiamo, all'articolo 57, l'ufficio di anagrafe si allarga a tutte le altre città.

Comincio innanzitutto dall'assicurare l'onorevole preopinante che non vi è scopo fiscale di sorta nel fare l'anagrafe.

Del resto, non spetterebbe al ministro dell'interno l'occuparsi di imposte; vi sono altri miei colleghi, che hanno questa speciale attribuzione.

L'ufficio di anagrafe è una necessità di pubblica sicurezza.

È necessario che nelle città più importanti si conoscano lo stato della popolazione, le condizioni della medesima, e, massime nelle grandi città, quel fluire continuo di individui, che vanno e che vengono, fra i quali spesso - parlo delle grandi città - si trova una classe di persone, che non vive per ben fare.

L'ufficio di anagrafe era stato istituito indipendentemente dalla legge e vi si lavorava già da due anni.

Ma, comprende benissimo la Camera, che tutti i cittadini non potevano essere obbligati a far conoscere tutte le circostanze di fatto, che era necessario la polizia sapesse; ed è perciò che noi abbiamo fatto un articolo speciale nella legge

di pubblica sicurezza. Io posso assicurare che in molte città, e specialmente in Roma, questo servizio procede magnificamente. Solamente per le condizioni della molta popolazione è mancato il tempo di completare le iscrizioni.

Perciò con un decreto speciale abbiamo prorogato i termini per la denuncia. Non basta soltanto che nelle città sedi di questura le quali sono pochissime quest'anagrafe sia compilata: vi sono moltissime città al di sotto dei 40,000 abitanti e al disopra dei 20,000, di un'importanza tale che non possono essere dispensate da questo lavoro, che noi crediamo provvidenziale nell'interesse dei cittadini medesimi, la cui proprietà, la cui persona siamo chiamati a tutelare.

Lo ripeto: è questione di mera polizia. Lo spirito fiscale non ispirò nè me, nè la Commissione passata, nè l'attuale, nel proporre gli articoli da voi votati e questi che vi si chiede di votare. Dopo di ciò, sono convinto che saranno accettate le mie proposte, e che non sarà necessario d'interrompere un'opera, che io ritengo tanto necessaria.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Torrigiani.

Torrighiani. Sono perfettamente d'accordo sul merito della questione col presidente del Consiglio. Riconosco l'utilità, anzi la necessità che gli uffici di pubblica sicurezza abbiano un ufficio di anagrafe. Dissento però sopra l'interpretazione che il regolamento ha dato alla legge e intorno al modo in cui furono istituiti i servizi di anagrafe.

Le principali città del regno hanno da molti anni un ufficio di anagrafe già montato e che tutti gli anni va aumentandosi e migliorandosi. E chi ha avuto pratica di amministrazioni comunali sa che è un servizio molto difficile specialmente nei principii.

Crispi, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E a conservarsi.

Torrighiani. È molto costoso a conservarsi soprattutto; e per il quale molti Comuni hanno speso somme ingenti, e continuamente ne spendono. Ora, invece di montare un ufficio nuovo, il quale dovrà per forza subire tutte le peripezie per le quali sono passati questi uffici delle grandi città, i quali non dico che ancora abbiano raggiunto la perfezione, ma che certo saranno migliori di un embrione di ufficio, come sono quelli che hanno gli uffici di pubblica sicurezza, perchè nel regolamento non si è studiato il modo migliore di organizzare codesto servizio, prendendo a base gli uffici di anagrafe del municipio? Si sarebbero avuti due grandi vantaggi: si sarebbe anzitutto risparmiata una ingentissima spesa, perchè naturalmente è necessario che codesti uffici di pub-

blica sicurezza montino degli uffici appositi, e abbiano degli impiegati, ecc. Ed oggi, in qualche grande città che io conosco, codesti uffici erano così mal montati che non si rilasciavano nemmeno le ricevute delle denunce, cosa necessaria, perchè quando non si rilascia una ricevuta, la sanzione penale è come se non esistesse. Ciascun cittadino potrà sempre dire di aver fatto la denuncia. E si avrebbe poi avuto l'altro grandissimo vantaggio, di non arrecare una nuova noia, gravosa ed inutile ai cittadini.

Quindi, per parte mia, raccomandando all'onorevole ministro di vedere se, ristudiando il regolamento, vi fosse modo di salvar capra e cavoli, vale a dire, risparmiare questa grande spesa e di servirsi (adesso non saprei immaginare la forma con la quale possa l'autorità di pubblica sicurezza far ciò, ma non credo difficile trovarla) del materiale che già i grandi Comuni hanno. Se invece di spendere una somma ingente, si spendesse una quarta parte di questa somma per aiutare i municipi a migliorare il servizio d'anagrafe, credo che si avrebbe un vantaggio, perchè un ufficio già montato, e montato da molti anni, serve molto meglio. Si avrà un'economia pel bilancio e un minor disturbo pei cittadini.

È questa la raccomandazione che faccio all'onorevole ministro, mentre concordo con lui nella necessità di questo ufficio di anagrafe.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole presidente del Consiglio.

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. La Camera ricorderà che un momento fa io dissi che prima che la legge fosse stata pubblicata, noi avevamo impiantati i registri di anagrafe nelle varie questure. Aggiungerò che mi sono servito proprio dei mezzi ai quali allude l'onorevole Torrigiani, e noi abbiamo richiesto, a cominciare da Torino e da Napoli, che sono le città più importanti, gli elementi al municipio.

Devo dirlo?

Torrighiani. Lo dica pure. A Firenze non hanno provato nemmeno!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno. Lo dico con dolore: non abbiamo avuto sufficienti informazioni.

E poi noi non possiamo stare alla sola anagrafe del municipio. Per quanto si riferisce alla cittadinanza in genere, alla proprietà, alla professione, va bene; ma nelle grandi città c'è una popolazione fluttuante, che va e viene e che deve naturalmente attirare l'attenzione della polizia. Spesso le grandi città sono i boschi in cui si nascondono i grandi colpevoli, e noi, quando vor-

remo trovarli, se dovremo domandare al sindaco di darcene informazione, o arriveremo tardi o non otterremo le indicazioni che ci occorrono.

Si assicuri l'onorevole Torrigiani che la cosa che si vuol fare è grave...

Torrighiani. Molto grave!

Crispi, presidente del Consiglio, ministro dell'interno... è d'interesse grandissimo, e che influirà molto sul buono o cattivo servizio della polizia.

Per esempio, in certi Comuni, noi non abbiamo trovato nemmeno iscritti i nomi degli ammoniti. (*Commenti*).

Ebbene, da una anagrafe esatta e dalla conoscenza degli individui che vanno e vengono nelle grandi città, la polizia potrà saper le cose meglio di quello che non l'ha sapute fino ad oggi.

Noi più di una volta non abbiamo potuto conoscere il domicilio di Tizio o di Caio, imputati di un reato. Ora, è necessario che ciò si sappia.

Quindi si assicuri l'onorevole Torrigiani che siamo animati dalle migliori intenzioni, e che questo concetto che ho fatto inserire nell'articolo 141 della legge di pubblica sicurezza mi nacque fino dal giorno in cui ho preso possesso del Ministero e ho sentito il bisogno di una polizia oculata e non noiosa, mentre ora, spesso, per avere certe informazioni, quando il registro di anagrafe non è esatto (esso è mutabile, perchè necessariamente questo registro non può cristallizzarsi) non possiamo compiere certi servizi che sono tanto necessari. In ogni modo si assicuri l'onorevole Torrigiani, si assicuri la Camera che questo servizio si fa colla massima esattezza e colla massima economia. Noi ci siamo serviti degli ufficiali di polizia che sono nei nostri organici, e spero che non avremo bisogno di aumentare il personale, perchè l'anagrafe sia fatta. Del resto, quando sarà stabilita, le mutazioni quotidiane saranno facili a farsi anche con pochi impiegati.

Presidente. L'onorevole Ricci ha facoltà di parlare.

Ricci Vincenzo. Parmi che l'onorevole presidente del Consiglio non abbia risposto completamente alla mia domanda poichè non ha detto quali potessero essere i suoi intendimenti relativi alle osservazioni che io presentai sul regolamento di sicurezza pubblica.

Tuttavia le ultime parole dette da lui mi fanno sperare che vorrà portare la sua attenzione su questo regolamento, e mi fanno anzi ritenere che egli riconosca l'opportunità di modificarlo, nel senso da me desiderato.

Poichè egli disse che vuole una polizia non

noiosa per raggiungere il suo scopo a me pare proprio che queste disposizioni costituiscano quello che ci può essere di più noioso, senza ottenere lo scopo che egli vagheggia nell'interesse della sicurezza pubblica.

Egli vuole andare alla ricerca dei delinquenti, ma ritenga che non otterrà nulla in questo senso dalle dichiarazioni che faranno i capi di famiglia. Evidentemente quando si sia limitato l'obbligo della dichiarazione a coloro che affittano camere, a quelli che esercitano professioni girovaghe si raggiungerà ugualmente lo scopo che l'onorevole Crispi si propone e si libererà il resto dei cittadini da un obbligo molto noioso.

Gli faccio poi notare che se si dovranno applicare delle contravvenzioni, non si potranno applicare così facilmente, poichè in questo caso, come in molti altri, sarà assai difficile ottenere sanzioni penali che ripugnano alla coscienza pubblica.

Ed a me piacerebbe che avvenga in questo caso quello che avviene di molte altre disposizioni adottate nel nostro paese, ove le leggi si fanno o non sono poi applicate perchè se ne riconoscono troppo esorbitanti gli effetti.

Senza insistere ulteriormente, mi limito quindi a raccomandare nuovamente all'attenzione del ministro il regolamento di pubblica sicurezza, del quale ho parlato, affinchè voglia proprio esaminare se non convenga modificarlo nel senso da me indicato.

Presidente. Non essendovi altra osservazione, pongo a partito l'articolo 57.

Chi l'approva, si alzi.

(È approvato).

“ Art. 58. Il ministro dell'interno è autorizzato a pubblicare con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, i regolamenti necessari per la esecuzione della presente legge o di singole parti di essa. ”

(È approvato).

“ Art. 59. È abrogato il titolo primo della legge 20 marzo 1865, allegato B, sulla pubblica sicurezza. ”

(È approvato).

Sugli articoli che sono rimasti sospesi la Commissione riferirà poi nella seduta di venerdì.

Saranno ad essa trasmesse tutte le proposte che potranno essere presentate.

La Camera rammenta che ha deliberato che domani sia iscritto nell'ordine del giorno lo svolgimento di due interpellanze e di un'interrogazione

che si riferiscono alle agitazioni degli studenti dell'Università di Napoli e di altre città. Qualora esse vengano esaurite nella seduta di domani, si procederà allo svolgimento di altre interpellanze, seguendo l'ordine dei diversi gruppi che furono costituiti per le diverse interpellanze ed interrogazioni.

La Camera sa che la Presidenza fu incaricata di raggruppare queste diverse interpellanze ed interrogazioni secondo la materia alla quale si riferiscono, tenendo conto, per quanto è possibile, del tempo della presentazione.

Questo lavoro è stato fatto dalla Presidenza, e fu distribuito ai deputati da più giorni.

Ritengo quindi che esso abbia l'approvazione della Camera, perchè nessun reclamo è stato presentato.

Florenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Florenzano. Domanderei alla cortesia dell'onorevole presidente del Consiglio di volermi dire se l'interpellanza mia, che riguarda l'esercizio delle ferrovie, è accettata, perchè in questo caso prenderebbe posto nel gruppo di quelle che si riferiscono allo stesso argomento.

Crispi, presidente del Consiglio. L'onorevole ministro dei lavori pubblici è stato indisposto; oggi non è potuto venire, ma domani verrà e Le risponderà.

Presidente. L'onorevole presidente del Consiglio si riserva di rispondere domani se il ministro dei lavori pubblici accetti e per quando la sua interpellanza.

Così per l'interpellanza dell'onorevole Garibaldi Menotti al ministro di agricoltura.

Domani alle 11 antimeridiane sono convocati gli Uffici 3° 5° 6° 7° 8° 9°.

La seduta termina alle ore 6, 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Svolgimento delle interpellanze dei deputati Bovio e Martini Ferdinando, e di una interrogazione del deputato De Renzi al ministro della pubblica istruzione sui disordini universitari.

2. Segue svolgimento delle altre interpellanze secondo l'ordine stabilito.

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1890. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).

